
Laura Luzi

DALLO *STATUS CIVITATIS* ALLA CITTADINANZA.
LA CRISI DEL DIRITTO COMUNE ATTRAVERSO
IL MUTAMENTO DELLO STATUTO DELL'EBREO*

Status civitatis – status composito – e cittadinanza: un'evoluzione

Lo *status civitatis* è da sempre uno dei contenuti dello *status personae*. Il problema dell'attribuzione dello *status civitatis* ai soggetti riferibili o relazionabili ad una appartenenza religiosa si lega a quello dei predicati giuridici a loro riconducibili, sia più specifici, in quanto connessi a uno *status*, sia più generici. Una correlazione di tale tipo risente, dunque, fortemente della evoluzione del soggetto di diritto, da pluralistico a unitario, in quanto i predicati, indirizzabili ai soggetti che appartengono a un ordinamento, subiscono, nella fase finale dell'*Ancien régime*, in corrispondenza dell'ultimo periodo della crisi del diritto comune, un forte mutamento, passando da un destinatario individuato per ceto e *status*, sovente anche per collocazione geografico-politica¹, a uno – ovviamente in progresso di tempo – tendenzialmente unitario, uniforme. Ciò avviene nel quadro di un più ampio processo, iniziato con l'emersione della soggettività giusnaturalistica e destinato a essere l'origine della moderna idea di cittadinanza²; processo per il quale, in effetti, si assiste a una graduale emersione, inizialmente diffusa tra i più vari intellettuali e scrittori politici e, dunque, riscontrabile nell'usuale lessico teorico giusnaturalistico, che, a partire dalla comune ispirazione lockiana, viene progressivamente operando un assorbimento in chiave di rinnovamento di una serie di istanze e concetti già presenti nel campo semantico uomo-cittadino, per i quali sempre più la libertà e la proprietà vengono a esso riconnesse quali corollari indispensabili³. In effetti, in questa fase, il soggetto – un soggetto inteso in un'accezione ampia –, da un punto di vista politico-giuridico, viene ormai definito attraverso il ricorso ai

* Abbreviazioni utilizzate: Asm Archivio di Stato di Milano. Un ringraziamento alla dott. Elena Liberati, alla prof. Patricia Zampini e ad Andrea, come sempre.

¹ L. Mannori, *Il sovrano tutore*, Giuffrè, Milano, 1994, pp. 37 e sgg.

² P. Costa, *A proposito dell'idea moder-*

na di cittadinanza: un itinerario illuministico, in: *De la Ilustracion al Liberalismo*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1995, pp. 301-316.

³ P. Costa parla in proposito di "appropriazione-rilettura".

concetti di uomo-cittadino – e questo sia in positivo, sia in negativo – a loro volta relazionati ai campi della libertà e della proprietà e, dunque, entro questo “soggetto” possono considerarsi ricompresi anche gli ebrei, che, sotto tale ottica, vanno a costituire un gruppo esemplare, un osservatorio particolare, dal quale individuare tali mutamenti.

Nell'ultimo periodo dello *ius commune*, sul limitare dell'Antico regime, la condizione degli ebrei, dal mero punto di vista giuridico, è ancora quella del pieno diritto comune, caratterizzata, cioè, da una visione atomistica, individualistica (non collettiva) del gruppo, da un forte richiamo alla *minoritas* giuridica e da un marcato particolarismo⁴. Si tratta, però, appunto, di un visione soltanto giuridica, definibile, in un certo senso, *per absurdum*, dal momento che, mentre la percezione che di essi si ha è spesso, anche da parte dei giuristi, proprio quella tipica nei confronti di un “gruppo” e come tali vengono considerati dall'esterno, a un'analisi dei loro rapporti con l'autorità risulta che il trattamento a essi riservato è *uti singuli*.

Ne deriva, dunque, l'impossibilità di riscontrare una completa corrispondenza tra l'analisi giuridica e quella delle fonti documentarie o normative, sebbene non vi sia neppure un completo scollamento. Nei giuristi, più facilmente nelle *dissertationes* settecentesche, ma anche in opere quali quelle del Sabelli⁵ o del Sessa⁶, sono presenti riferimenti a provvedimenti presi dall'autorità nei confronti di singoli ebrei o di gruppi parcellizzati o ben individuati di essi, ma è altrettanto evidente come tali documenti siano trattati, per così dire, analizzati in un'ottica che muove dal particolare al generale; come, insomma, nelle mani dei giuristi (il cui scopo è “organizzare” la trattazione intorno agli ebrei in maniera sistematica o, perlomeno, compiuta, schematicamente

⁴ Sul concetto di soggettività della legge nel periodo intermedio e su quello di provvedimenti presi nei confronti di singoli individui, cioè le *leges privatae*, i *privilegia*, cfr. V. Colorni, *L'eguaglianza come limite della legge nel diritto intermedio e moderno*, Giuffrè, Milano, 1976, pp. 9-10.

⁵ M. A. Sabelli, *Pratica universale del dottor Marc'Antonio Savelli*, (voce): «Ebrei», t. VII, in Venezia, MDCCLXVIII, nella stamperia Baglioni, coll. 122-25, che riferisce a «tutti li Stati di Firenze». In particolare, vengono citati, tra gli altri, il *Bando contro gli Ebrei delli 6 maggio 1567*, il *benepiacito di S.A.S. del dì 1 novembre 1638*, la *grazia di S.A.S. del dì 21 dicembre 1670*, ma la voce riporta anche altri provvedimenti.

⁶ Si pensi a G. Sessa, *Tractatus de judae-*

is, eorum privilegiis, observantia et recto intellectu, Augustae Taurinorum, Typis Joannis Francisci Mairessi & Joannis Radix, 1717, pp. 387 (che riporta quasi alla lettera il De Luca, nei passi corrispondenti), che, nell'ambito piemontese (la *Patria pedemontana*), nel quale gli ebrei erano sotto la giurisdizione del Conservatore Generale, riporta varie fonti documentarie, quali i *Privilegi e capitoli dell'Università degli ebrei concessi il 15 dicembre 1603*; o, anche, il *Memoriale 6 settembre 1618*. Per pura curiosità annoto che, accanto a tali provvedimenti, l'Autore ritiene opportuno anche riportare un sonetto del Prefetto Giuseppe Antonio Mombello, Consigliere, senatore e Prefetto della Provincia del Piemonte.

fruibile) essi vengano spogliati della loro logica meramente occasionale, per divenire, più esattamente, alcune delle fonti – senza con ciò porre in discussione il *corpus* di fonti preesistente – sulle quali basare, esemplificare, provare un determinato *status* giuridico. Consegnato ai giuristi, quindi, l'ebreo perde in parte la propria individualità – una individualità che era risultata essere caratterizzante, per le autorità, che quei provvedimenti avevano emesso, e che non era stata messa in discussione, riguardo alle norme preesistenti, dagli esperti del diritto – per arrivare a essere considerato in una logica di appartenenza più ampia, più piena. E non a caso è proprio tale intuizione dei giurisperiti, che passa di fonte in fonte e, tramite esse, si tramanda, a consegnarci una visione meno atomistica, meno parcellizzata e, soprattutto, a tendere il *fil rouge* che, da Antonino fino a Napoleone, dovrà portare al traguardo della cittadinanza. La costante, nel nostro caso, risiede proprio nei testi giuridici, più che nei bandi, più che nei documenti meramente storici⁷.

E, dunque, gli ebrei, seppure con differenziazioni per le varie zone, *habentur pro civibus romanis*⁸ e, anche senza ricorrere al *pro*, sono effettivamente definiti quali *cives romani*⁹ e, una volta «recepti», quali *subditi*¹⁰ mentre giuridicamente la loro posizione è ancora regolamentata nella forma di una relazione di beneficio e protezione¹¹, o sulla

⁷ Per quanto riguarda, entro la rappresentazione del soggetto, la diffusione sempre più ampia della coppia definitiva uomo-cittadino con rafforzati i diritti di libertà, cfr. P. Costa, *A proposito dell'idea moderna di cittadinanza: un itinerario illuministico* cit. pp. 301-5.

⁸ «Deinde Antoninus dedit civitatem omnibus in orbe romano viventibus... Hinc et Judaei habentur pro civibus romanis» (S. Strick, *Dissertationum Juridicarum*, vol. IX, disputatio IX, parte II, Cap. I §. 9, p. 124).

⁹ «Judaei (...) jure civili romano utuntur, juxtaque illud judicantur l. 8 C. de Judeis; sunt enim in Germania cives romani» (Ivi, vol. X, disputatio XIV, Cap. II §. 3, p. 189).

¹⁰ G. H. Ayrer (praesens), J. H. Jung (respondens), *Tractatio iuridica de iure recipiendi Iudaeos cum generatim tum speciatim in terris Brusvico-Luneburgicis*, Göttingen, 1741, cap. I, §. VII, p. 16.

¹¹ «Quaecumque igitur beneficia civibus imperii ut civibus concessa sunt, ea quoque judaeis indulta censentur» (S. Strick, *Dissertationum...*, vol. X, dispu-

tatio XIV, Cap. II §. 3, p. 189). Interessante notare come, ancora sul limitare del Seicento, prevalga, nei confronti dei nuclei di ebrei, una logica di minaccia di espulsione dietro pagamento di tributi. Cfr., in proposito, l'impressionante serie di cacciate riportata in G. H. Ayrer, *Tractatio...*, cit., cap. IV, *De conditione Iudaeorum in terris Brunsvico-Luneburgicis*, pp. 77 e sgg. Ayrer stesso, nel §. I dell'opera, compie esplicito riferimento all'occasione contingente dell'invito, rivolto dall'editto di re Carlo, nel 1740, agli ebrei perché, per cinquant'anni, si stabilissero nel napoletano, con promessa di non perseguire i reati, di libero esercizio del culto, di libera residenza ed occupazione. Invito che si concluse, nonostante l'arrivo di numerosi ebrei, a causa dell'opposizione del gesuita padre Pepe, che sobillò la popolazione, e del Vaticano, con l'espulsione, decretata nel 1746: «Quantos tumultus atque turbas nupera Iudaeorum receptio in Regno Neapolitano excitaverit» (Ivi, cap. I, §. I, p. 1, che fa riferimento al *Mercure historique & polit-*

concessione di *une entiere & publique liberté & Sauve-garde*¹² tra autorità (accogliente) e soggetto (subordinato), soprattutto per la tendenziale percezione di sé quale nazione nomade, alla quale il permesso di residenza viene usualmente accordato solo temporaneamente, cioè a titolo di ospitalità temporanea, da parte del sovrano, che valuta egli stesso – e caso per caso – le condizioni alle quali concederla¹³.

Esistono, pertanto, entro questo ambito, situazioni in cui le protezioni vengono accordate a gruppi di ebrei e definite *droit de protection* – un diritto odioso e di contenuto vessatorio, più che altro una *taxe* (in alcuni casi corporale), non a caso applicato, in Francia, agli askenaziti di Metz, dell'Alsazia e della Lorena, e ceduto a casati¹⁴; un diritto detto anche *droit d'habitation, protection et tolérance*¹⁵; altri casi, come quello degli ebrei parigini, in cui essi sono detti *Nation Juive* e

que, du Mois Fevrier, & Mars, 1740. L'Editto è riportato in seguito, cap. II, pp. 39-49).

¹² G. H. Ayres, *Tractatio...*, cit., cap. II, §. IX, pp 38-9, il quale annotava in proposito: «Judaeos in Italia Principibus & Ducibus subiectos esse, patet ex Sabelli (...) & cum primis ex hodierni utriusque Siciliae Regis Constitutione, qua splendidissimis conditionibus Judaeos in regna sua vocavit, omnibus fere licet indignantibus atque obstrepentibus. Quam autem dicta Constitutio varia singularia contineat, argumentumque de receptione Judaeorum, soli Principis arbitrio relinquenda, egregie illustret».

¹³ L. Vigna e V. Aliberti, *Della condizione attuale degli ebrei in Piemonte*, estratto dal Dizionario di Diritto Amministrativo, Tipografia Favale, Torino, 1848, p. 13.

¹⁴ Assolutamente *sui generis* è il tipo di «*droit de protection*» accordato alla casata francese dei Brancas dal 1715 sugli askenaziti di Metz, dell'Alsazia e della Lorena. Nell'*Adresse présentée a l'Assemblée Nationale, le 31 Août 1789, par les Députés réunis des Juifs, Établis à Metz, dans le Trois Evêchés, en Alsace & en Lorraine*, in *Adresses, Memoires et Petitions des Juifs, 1789-1794*, pp. 5-6, in *La Révolution Française et l'émancipation des Juifs*, V, Edhis, Paris, 1968, gli ebrei francesi denunciavano «un genre d'oppression, ignoré peut-être de quelques-uns de nos frères, à dénoncer à votre sagesse», spiegando come «droit odieux le génée fiscal a osé nous assu-

jetter. Le droit, appelé droit de protection, cédé in 1715 à la Maison de Brancas, s'élève annuellement à une somme de VINGT MILLE LIVRES. Votre justice ne souffrira pas, Messigneurs, que la perception d'une pareil droit se fasse plus long-temps dans un Royaume que vous régénerez. On n'a pas craint d'appeller cette taxe un droit de protection. Mais étions-nous protégés, lorsque nous n'avons pas même la qualité de citoyens? Mais quand on compare l'état dont nous jouissons, à cette taxe qu'on exigeoit de nous, ne diroit-on pas, en quelque forte, qu'on nous fait payer le droit d'être opprimés, (...). Si notre sort est actuellement changé, c'est parce qu'il étoit dans la nature des choses qu'il le fût; c'est parce que la qualité d'hommes nous appartient comme à tous les autres membres de la société: & nous vivons au milieu d'une Nation trop généreuse & trop juste, pour qu'elle nous fasse acheter par de l'argent, le titre de citoyens qu'elle nous restitue».

¹⁵ Cfr. anche la *Mémoire pour les Juifs de Metz, concernant une redevance de 20.000 livres qu'ils payeont annuellement au Duc DE BRANCAS sous le titre de droit d'habitation, protection & tolérance*, in *Adresses...*, cit., che, alle pp. 1-6, presenta delle osservazioni interessanti, soprattutto quanto alla valutazione intrinseca del diritto di protezione. «Les Juifs de Metz existoient dans cette ville lorsqu'elle a passé sous la domination Française en 1552. Ils sont deve-

godono del *privilege qui nous avoit été accordé d'avoir des chefs particuliers tirés de notre sein, & nommés par le gouvernement*¹⁶; altri casi, ancora, in cui la tutela appare più ampia nei contenuti e più stabile e viene accordata, sempre in Francia, ai marrani di Bordeaux, in base a *Lettres Patentes*, relative a un gruppo determinato e definite *naturalisations*, per le quali gli ebrei vengono considerati *Régnicoles*¹⁷ e godo-

nue Français au moment même ou tous les autres habitants de Metz & du Pays Messin ont reçu cette qualité. Ils ne sont donc pas venus en France y chercher habitation, protection ni tolérance, puisque tous ces droits leur étoient acquis dans le pays qu'ils habitoient, avant qu'il eût été réuni à La France. (...) Cet impôt a été établi sous le titre de droit d'habitation, de protection & de tolérance; droit aussi inconnue alors dans la Province des Trois Évêches, que dans les autres Provinces du Royaume: c'étoit donc une redevance d'une invention nouvelle, une servitude particulière & personnelle aux Juifs de Metz & du Pays Messin". Interessante come il Forti considerasse che, nel 1784, Luigi XVI aveva promulgato alcune ordinanze nei confronti degli ebrei alsaziani che di fatto mantenevano la medesima situazione della giurisprudenza francese del Cinquecento, impedendo loro addirittura il matrimonio senza licenza del sovrano, pena l'espulsione, «mentre l'increscitosa faceva progressi giganteschi in Francia». F. Forti, *Libri due delle Istituzioni civili*, II, presso l'editore G. P. Vieusseux, Firenze, 1841, *Delle leggi relative allo stato delle persone*, capitolo primo, p. 102. Vero è, comunque, che con l'editto del 1784 proprio Luigi XVI aveva soppresso la tassa corporale che la città di Strasburgo percepiva per l'ingresso degli ebrei e che li assimilava ad animali. In proposito cfr. in *Response des Juifs de la Province de Lorraine à l'adresse présentée à l'Assemblée Nationale, par la Commune toute entière de la Ville de Strasbourg*, in *Adresses...*, cit., p. 2, n. 1, ma anche L. Luzi, "Octo sunt permissa". *Controllo dei nuclei ebraici in alcune aree europee tra XIV e XVIII secolo*, in «Mediterranea. Ricerche storiche», a. V, n. 12, aprile 2008, p. 102, on line sul sito [riche.it. A favore degli ebrei alsaziani prese posizione anche H. Grégoire, con la *Motion en faveur des Juifs*, A Paris, chez Belin, 1789, pp. 47, ispirata ai *cahiers de doléances* degli ebrei alsaziani e considerata addirittura audace. In seguito, l'abate, curato della diocesi di Metz, pubblicò anche le *Nuove osservazioni sopra gli ebrei in generale e particolarmente su quelli di Amsterdam e di Francfort*, versione italiana corredata di note specialmente sugli ebrei d'Italia, Milano, 1807, pp. 24.](http://www.mediterranearicerchesto-</p>
</div>
<div data-bbox=)

¹⁶ *Adresse présentée à l'Assemblée Nationale le 26 Août 1789, par les Juifs résident à Paris*, in *Adresses...*, cit., pp. 6-7.

¹⁷ Non è casuale la differenza di trattamento tra i marrani e gli askenaziti, nei territori francesi, differenza che gli askenaziti espressamente rimarcano nei propri *Adresses*. In *Lettre des Juifs Établis en France, à Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale, Paris 27 Janvier 1790*, Mayer-Marx, Ber-Isaac Berr, David Sintzheim, Théodore Cerf-Berr, Lazare-Jacob, Trenelle père, in *Motions, Discours & Rapports. La législation nouvelle*, in *La Révolution...*, cit. VII, pp. II-III, si legge «Ceux-ci (les Juifs de Bordeaux) (...), ont eu jusqu'à présent, à la vérité, quelques privilèges dont nous n'avons pas joui. Mais nous ne croyons pas qu'il soit dans l'intention de l'Assemblée nationale, que des hommes, dont la religion & les principes sont les mêmes, aient en France une existence différente, parce qu'ils n'habitent pas la même province. Nos demandes principales sont les mêmes que les leurs; à l'exception que ce qu'ils demandent à conserver, nous demandons à le conquérir». Ai portoghesi di Bordeaux fin dal 1776 era stata concessa la libertà di stabilirsi ovunque, mentre non agli askenaziti di Metz, dell'Al-

no del diritto di proprietà immobiliare, senza avvalersi di giurisdizioni peculiari proprie¹⁸.

Analoga anche la situazione degli ebrei italiani *Principibus & Ducibus subiectos*¹⁹, così come per gli ebrei del Granducato di Toscana, che, se con la naturalizzazione divengono toscani, sono parificati agli altri sudditi in base al rescritto che li naturalizza e, nell'ambito dei diritti civili, godono della medesima condizione dei cristiani²⁰. Peculiarmente, poi, è il privilegio di ballottazione, riconosciuto nelle Livornine, per il quale, entrando a far parte delle comunità di Pisa e Livorno, ogni ebreo acquista la cittadinanza toscana²¹. Altri casi, invece, prettamente localizzati nei territori dell'Impero ma anche in Gran Bretagna²², vedono prevalere la concessione a livello personale e in riferimento a una tolleranza²³; ulteriori casi, ancora, sono fondati sulla base di con-

sazia e della Lorena. In genere, i marra- ni, più ricchi e colti, avevano faticato meno a inserirsi nelle strutture dello stato, come era già accaduto in passato, per esempio nella penisola iberica, ed erano stati i primi a beneficiare del decreto di emancipazione dell'Assemblea costituente del gennaio 1790, mentre gli askenaziti di Metz, Alsazia e Lorena avrebbero dovuto attendere il secondo decreto del settembre 1791. Cfr., in materia, Merlin, *Repertoire*, (voce): «Juifs», sect. V, §. 4, n. 1., A. Foa, *Ebrei in Europa, dalla Peste Nera all'emancipazione*, Laterza, Roma-Bari, 1992, pp. 267-8. Interessante, a questo proposito, l'*Adresse à l'Assemblée Nationale* degli ebrei di Bordeaux successivamente al 2 dicembre 1789, pp. 2-3. «1° Nous sommes naturalisés Français, en depuis 1550 nous jouissons de tous les droits des Régnicoles; nos Lettres Patentes datent de cette époque; elles ont été renouvelée de règne en règne, et sont revêtues de l'enregistrement légal».

¹⁸ «2° Nous possédons dans le Royaume tante espèce des propriétés. 3° Nous jouissons de droit indéfini d'acquérir des immobles, et d'en disposer par vente, et par tous les actes ordinaires de la Société civile. 4° Nous n'avons ni Lois, ni Tribunaux, ni Officiers particuliers» (*Adresse à l'Assemblée...*, cit. pp. 2-3).

¹⁹ G. H. Ayryer, *Tractatio...*, cit., cap. II, §. IX, p. 38.

²⁰ F. Forti, *Istituzioni...*, cit., pp. 114-15.

²¹ I. E. Rignano, *Sulla attuale posizione giuridica degli israeliti in Toscana brevis cenni*, Firenze, 1847, pp. 10-3.

²² «Judaeos in Anglia soli Regi subditos esse, liquido apparet» (G. H. Ayryer, *Tractatio...*, cit., cap. II, §. VII, p. 30).

²³ Indicativo del tipo di atteggiamento ancora in voga nel '700, il passo «Utrum tolerandi in Reipublica, an potius excludendi sint Iudaei? In qua re iudicanda tot sententiae, quot capita occurrunt. Sunt, qui putent, Iudaeos, tamquam iuratos Christiani nominis hostes, arcanorum exploratores, dissidiorum inter Christianos auctores, liberorum, qui Christo nomen dederunt, seductores, usurariae pravitatis patronos, commerciorum destructores, veneficiorum inventores, in aeternum exilium eiiciendos (...). Verum enim vero com tolerantia sit infimum amoris gradus (...), immo ipsum rationis naturalis praeceptum». G. H. Ayryer, *Tractatio...*, cit., cap. I, §. IX, pp. 20-1, che scrive nel 1741, sembra mutuare i riferimenti all'*amor*, alla *ratio naturalis* (e numerosi altri, per la verità: il passo è abbastanza simile) dal trattatista Bastineller, che, nel 1708, aveva scritto «Tolerantia est infimum gradus amoris, est vinculi humanitatis, quod inter nos natura constituit», per poi concludere «Omnia argumenta, quae hodie contra tolerantiam adducuntur, poterant gentiles Christianis, ex suae religioni principiis, obicere» (J. A. Bastineller (resp.), J. H. Böhmer (praes.),

dotte o *sauf-conduits*, accordate – più spesso rinnovate – non solo nei confronti di singoli, ma di famiglie, e sovente legate alla potestà temporale di un particolare territorio e, in questo caso, definite *in peculiam protectionem*²⁴. Tale condizione giuridica è tipica, peculiare degli ebrei e, nei secoli precedenti, nel caso specifico del rapporto tra ebrei e sovrano territoriale, essa aveva tratto origine dalle forme dello *jus recipiendi Judaeos*²⁵ e della *servitus camerae*, entrambe riconosciute e formalizzate dai giuristi, e gli ebrei erano stati *dicti inde servi fisci, servi Camerae Imperialis, servi nostrae Camerae speciales*, in stato di

Dissertatio juridica de cauta judaeorum tolerantia, Halae Magdeburgicae, 1717, §. XI, pp. 17-18). «Don Giacomo Masnago R. Avvocato Fiscale e Generale e Podestà della città di Lodi», ricordando che va portato rispetto a una famiglia (quella di Giuseppe Vitale), alla quale il Sovrano ha accordato protezione, scrive «a riparo dalle insolenze che possono commettersi da alcuni della plebe in ludibrio di una Religione tollerata e di persone annoverate fra Sudditi di Sua Maestà» (ASM Fondo Culto 2160). Per l'area tedesca, cfr. E. Capuzzo, *Le cornici giuridiche dell'emancipazione ebraica*, in *Stato nazionale ed emancipazione ebraica*, Bonacci, Roma, 1992, pp. 31 e ssg.; Israel, *Gli ebrei d'Europa nell'età moderna*, Il Mulino, Bologna, 1991, pp. 115-157. Prima della guerra dei Trenta anni gli ebrei erano esclusi da buona parte dell'Impero (tranne i domini della corona boema e l'Assia). Non potevano accedere alla maggior parte delle libere città imperiali (tranne, tra le maggiori, Francoforte e, solo per i portoghesi, Amburgo). Nei principati ecclesiastici della Germania occidentale e centrale, nei quali è maggiore la loro presenza, sono loro riconosciuti solo limitati diritti di residenza e soltanto in alcune capitali (Magonza, Spira), mentre sono del tutto esclusi dalle città di Würzburg e Münster, confinati nei villaggi circostanti. A partire dal XVI sec. i gruppi di ebrei tedeschi, raccolti in comunità, si organizzano su base provinciale, nelle *Landesjudenschaften*; o, come in Prussia, in comunità disciplinate con uno *status* giuridico di associazioni obbligatorie di un luogo e sottoposte al potere

locale, dal *Revidirtes Generalprivilegium und Reglement*. Esemplare è la concessione di una *Judenstadt* (comunità ebraica) non sottoposta al consiglio cittadino di Vienna, ma può considerarsi anche la concessione di partecipare alle fiere, con pari diritti dei cristiani, per gli ebrei di Boemia e Slesia. Nel 1776 viene emanato lo *Statuto di Maria Teresa per la Comunità della Galizia o Lodomeria* 16 luglio 1776, un provvedimento col quale si cerca, autoritativamente, di regolamentare il flusso degli ebrei e di organizzarne le comunità dal lato amministrativo e giurisdizionale, per il quale cfr. anche M. F. Maternini Zotta, *L'ente comunitario ebraico. La legislazione negli ultimi due secoli*, Giuffrè, Milano, 1983, pp. 19 e sgg. Esso può essere suddiviso in cinque parti, le prime quattro dedicate alle norme che regolano la vita della Comunità (elezione dei Capi, previsione di una Consulta, istruzione religiosa, Maestro, Rabbino, Sinagoghe, obblighi fiscali verso la Comunità); la quinta, dedicata alle «norme istruttorie in campo giurisdizionale», con alcune norme di diritto ebraico e altre procedurali, originali, di collegamento e adattamento rispetto alla impostazione giurisdizionale statutale. Vi si prevedono organi centrali, liberamente eletti entro le comunità, con compito di coordinamento tra le comunità.

²⁴ G. H. Ay rer, *Tractatio...*, cit., cap. III, §. III, pp. 57-8; G. Fubini, *Garanzie in re aliena*, in «Parole chiave», n. 19, 1999, pp. 85-86, per il caso del Piemonte.

²⁵ G. H. Ay rer, *Tractatio...*, cit., cap. III, §. VI, p. 65.

perpetua servitus nei confronti dell'Imperatore²⁶, il quale era solito concedere, poi, ai singoli sovrani territoriali, il diritto di *tenere* o di *habere judaeos*²⁷, che, dal punto di vista dell'autorità, era da considerare alla stregua di un vero e proprio privilegio, che

pertinet ad iura regalia maiora²⁸ (non accipi possunt, nisi de iis, qui vel omnibus ad superioritatem territorialem pertinentibus Regaliis investiti sunt, vel laudatum Jus per speciale privilegium Imperatoris obtinuerunt)²⁹,

mentre, dal punto di vista degli ebrei, spesso segnava il confine tra una recezione formalizzata e protetta nello stato di *incolatus* e una condizione di assenza di punti di riferimento.

Del tutto peculiare, poi, la posizione espressa dal De Susanis, per il quale

Judaeus suscipiens baptismum in aliqua civitate, efficitur civis illius civitatis, sicut quis efficitur civis ex causa originis, cum generatio naturalis, & regeneratio spiritualis aequivalentur³⁰.

Egli va, così, ad anticipare addirittura il tema, tutto francese, della rigenerazione.

*Quid sunt vero Judaei? Peregrini, &, si recipiantur, incolae*³¹, dal momento che, in progresso di tempo e all'interno dei singoli territori,

²⁶ Ivi, cap. III, §. II, p. 55, che riporta la definizione fornita dall'imperatore Federico II, in charta apud Petrum de Vineis, Epist. VI. 12 e §. V, p. 63. Per quanto riguarda la letteratura in materia, cfr. A. Foa, *Ebrei...*, cit., pp. 6-11, 283-92. Sull'origine dell'appellativo, molto interessante G. F. Ayser, *Tractatio...*, cit., cap. III, §. IX, pp. 72-3 «Verosimillimum est, denominationem *Servi Camerae*, vel *Servi fiscalini*, a dicto tributo ortam esse», per concludere, poi che «*Judaei hinc largo modo servi dicti sunt, respectu scilicet arctioris subiectionis, non autem verae servitutis*».

²⁷ G. H. Ayser, *Tractatio...*, cit., cap. III, §. V, pp. 62-3, §. VI, pp. 64-5. Diritto concesso con tanto di esclusione: «*Soli rerum Domino Jus recipiendi Judaeos competere*», per la quale cfr. Ivi, cap. V, §. I, p. 129 e con tanto di specifica che «*In maximis autem erroribus versantur, qui credunt, judaeos in Germania quondam civitatibus atque castris annexa mancipia & pertinentia fuisse, & cum illis, tanquam accessorium, vel instar servorum glebae adscriptorum,*

fuisse oppignoratos, oblatos datosque (...). De judaeos, ad quos praedicatum habitantes spectat. Hinc de Judaeis dicitur, quod ibi habitent», come riferito Ivi, cap. V, §. IX, pp. 137-8 e, analogamente, Ivi, cap. I, §. I p. 2: «*habuendorum Iudaeorum ius ex censu regaliu maiorum, ac proinde ius esse, quod cum subdito haud communicari, nec ab eo ulla ratione acquiri possit*».

²⁸ Ivi, cap. I, §. VII, p. 16, mentre non è in alcun modo concesso ai sudditi. Cfr. Ivi, cap. I, §. VIII p. 18, ma anche F. Forti, *Istituzioni...*, cit. pp. 52-3, 91.

²⁹ G. H. Ayser, *Tractatio...*, cit., cap. III, §. V, p. 67, ma si consideri anche il passo «*Nulli itaque, nisi iurium maiestaticorum possessori, vel qui privilegio speciali beatus est, Jus habendorum Judaeorum competit*» (Ivi, cap. III, §. VII, p. 68).

³⁰ M. de Susaniis, *De Iudaeis et aliis infidelibus*, in *Tractatus illustrium*, Tomus XIII, Venetiis, MDLXXXIII, Tertia pars, caput II, n. 13, p. 64r.

³¹ G. H. Ayser, *Tractatio...*, cit., cap. III, §. X, p. 73.

la medesima condizione giuridica non aveva avuto riferimento ad altre situazioni, se non, latamente, a quella degli stranieri, residenti temporanei in un luogo (*peregrini*), ai quali, comunque, non si ritiene di poter equiparare la peculiare situazione degli ebrei, mentre l'equiparazione era anticamente in uso³². Essa opera senza riferimento specifico alla condizione giuridica di «residenza», ma con riferimento, invece, a una situazione effettiva, quale quella dell'*incolatus*³³, presupposto logico-giuridico della quale è la *receptio*, alla quale i giuristi paiono ricorrere allo scopo d'indicare una condizione esente da una vera e propria equiparazione in *toto* alla residenza (*Judaei recepti non civibus, sed incolis dumtaxat annumerantur*)³⁴, a volte differenziata solamente nella temporaneità del contesto o della situazione in essa rappresentata, nella sua necessaria sottoposizione a un assenso sovrano, nel suo equipararsi a un mero beneficio.

Judaeos (...) ex civium (...) numero haud definiendos, sed iure ordinario peregrinis incolisque, quos sola Principis gratia suscipit atque fovet, adscribendos esse, adeoque an eius summa potestate imperioque pendere, quibus solus imperat tributa imponit, scholas, synagogas atque coemeteria concedit³⁵.

Si tratta, più precisamente, di una situazione, definibile come *status* composito, riferita a un gruppo che tende a una percezione di sé, anche in virtù della lunga durata dell'effetto di strumenti conversionistici quali la reclusione in ghetti³⁶, come colonia «di una nazione nomade», e che reputa solo temporaneo «il diritto di soggiornare»³⁷, accordato a esso dal sovrano discrezionalmente e in base ai propri vantaggi; situazione che si può considerare persistente ancora nel corso del '600 e per tutto il '700 e che consente di conservare, al suo interno, nel suo complesso, il meccanismo di permisioni e restrizioni, che non solo aveva colpito il gruppo nel corso dei secoli precedenti

³² Ivi, cap. I, §. II, pp. 2-5, §. IV p. 8, §. IX, p. 20. Estremamente interessante, poi, il passo, quanto alla problematica della estraneità pericolosa degli ebrei, delle accuse di avvelenamento dei pozzi e di omicidio rituale, e alle interdizioni, tanto da richiamare passi della decretale *Etsi Judaeos* di Innocenzo III.

³³ Al criterio di *incolatus* ricorrono vari giuristi. Cfr., oltre all'Ayrer, Biener C. G. (praes.), Winckler Ch. (resp.), *Exercitatio iuris publici atque privati De jure regio recipiendi Judaeos Iudaeorumque in Saxonia electorali iuribus et obligationibus...*, Lipsiae, ex officina Klaubarthia, 1790, pp. 3 e sgg.; Burchardus W., *Disputatio de regali Iudaeis incolatum largiendi iure*, Herbornae, 1766;

Pufendorf F. E., *De restitutione in integrum minorum Judaeorum*, in Id., *Observationes Iuris Universi*, I, Francofurti et Lipsiae, 1748, observatio 195. Più recentemente, F. P. Contuzzi, (voce): «Cittadinanza», in: *Digesto italiano*, t. VII, parte II, Torino, 1897-1902, pp. 208-334.

³⁴ G. H. Ayrrer, *Tractatio...*, cit., cap. IV, §. XVIII, p. 123.

³⁵ Ivi, cap. III, §. X, p. 74.

³⁶ Cfr., in materia, L. Wirth, *Il ghetto*, Edizioni di Comunità, Milano, 1968.

³⁷ Così, con riferimento alla condizione soltanto effettiva di *incolatus*, L. Vigna e V. Aliberti, *Della condizione...*, cit., p. 13.

ti³⁸, ma, di fatto, ne aveva nel contempo anche consentito la presenza. In effetti, il contenuto delle interdizioni non si limita alle restrizioni, ma finisce spesso per assumere un carattere prettamente civilistico, dato che, sovente, sono stati proprio la logica economica, la considerazione del vantaggio che gli ebrei potevano arrecare, i fattori che hanno guidato – fino, talvolta, a favorire – la loro tolleranza nei vari territori, e che hanno, dunque, fatto sì che a essi venisse attribuita una sorta di diritti civili, comprensiva anche di una qualche autonomia interna³⁹, necessaria ad assolvere, nella logica economica, quella peculiare funzione di impulso creditizio, sebbene si possano riscontrare petizioni di principio che rivendicano, tra le generiche attribuzioni di un sovrano nei confronti dei propri sudditi in generale, lo *jus protectionis* usualmente accordato agli ebrei («tamen Caesari vindicandum est supremum Ius protectionis Iudaeorum, quum officium protegendum incolae omnes Germaniae, administrandi justitiam pauperi et diviti, cuiuscumque sit religionis, status et conditionis ipsis incumbat»)⁴⁰, fino a giungere al concetto di legittima recezione: «sic soli Electores, Principes, atque reliqui Status Imperii Iudaeos legitime recipiunt»⁴¹.

³⁸ V. Colorni, (voce): «Israeliti», in: *Novissimo Dig.*, IX, p. 209; Id., *Gli ebrei nel sistema del diritto comune*, Giuffrè, Milano, 1956, pp. 66-72.

³⁹ «Iudaei sibi magistratum aliquem eligere possunt, qui res eorum privatas, ex legum & traditionum patriarum sententiat, definiat, caerimoniasque in scholis ac synagogis ordinet, cum castigandi atque excommunicandi potestate» (G. H. Ayrer, *Tractatio...*, cit., cap. IV, §. XVIII, pp. 124. Ch. G. Biener, *Exercitatio...*, cit., p. 3).

⁴⁰ G. H. Ayrer, *Tractatio...*, cit., cap. III, §. VI, p. 66.

⁴¹ Ivi, cap. III, §. VII, p. 66. Sulla situazione in cui avevano versato i territori nel periodo precedente, poche pagine prima l'Ayrer ricorda come una costante quella di richiedere all'Imperatore la possibilità di «tenere Iudaeos». Riporta, infatti «ab Imperatore Friderico I in charta, A. 1156 (...) Duci Austriae permittitur tenere Iudaeos (...). In Laudo Coloniensi de anno 1258 (...) legitur: tenet enim (Archiepiscopus) ipsos Iudaeos ab Imperio in feudo, ita et delicta corrigere, et punire. Conradus Wildgravius in Dhaun Alberto Imperatori CL marcas denariorum Coloniensium dedit, ut

sibi liceret tres duntaxat Iudaeos habere. Carolus IV an. 1360 Ducibus Austriae, Rudolpho & Albrechto & Leopoldo, Iudaeos in ipsorum territoriis, in Svevia, Alsatia & c. versantes, in feudum concessit. Id etiam ab eodem Imperatore concessum Abbati Fuldensi. Inter iura, quae Rupertus Imperator filio Ludovico S.R.I. vicario generali exercenda concessit, fuit potestas, Iudaeos Camerae nostrae servos acceptandi et defendendi. Omitto alia exempla, quorum innumera collidere videntur, nisi vel pauca haec sufficere videntur. Si quis vero sine Imperatoris privilegio Iudaeos suscepisset, non ferebat, non patiebatur, non finebat hoc Imperator. Exemplo sunt Comites Oettingenses, Wolfgangus & Ioachimus, qui ex Imperatoris Maximiliani I mandato omnes Iudaeos ex dominiis suis eiicere debebant. Tanta etiam erat Imperatorum potestas, ut civitati invitae obtrudi potuerint Iudaei, nisi peculiari privilegio de non recipiendis esset munita, veluti Ulma ex privilegio Maximiliani de anno 1494, & Norimberga, cuius cives etiam sunt exempti a Iudicio Rotuiliensi, quoad contractus cum Iudaeis initos» (Ivi, cap. III, §. V, pp. 62-4).

E, in tale ottica, il problema del passaggio dallo *status civitatis*, così come inteso nel diritto comune, al concetto di cittadinanza, in senso moderno, si evidenzia, per ragioni eminentemente economiche, a partire dalla seconda metà del Settecento, come risposta alla emersione di nuove classi⁴², mentre contrarie risultano essere addirittura le affermazioni di alcune comunità di ebrei, nel timore della perdita di parte di quei benefici, che, fino ad allora, avevano assicurato loro, perlomeno, una stabilità nota, seppure una non ampia libertà condizionata⁴³. Va considerato che, in una prima fase del capitalismo, la cit-

Ayrer prosegue, al § successivo: «Non pauci quidem existimant, primum per Aureae Bullae Caput IX Ius recipiendi Iudaeos, cum Electoribus, & reliquis Principibus fuisse communicatum (...). Quamquam vero Principibus ipso territorio iure (...) recipiendorum Iudaeorum ius competeret, a priscis tamen temporibus mos inveteravit, ut id, quod iure suo habebant, ab imperatoribus peterent, rogarentque. Hinc in Aureae Bullae cap. IX hoc ius non nisi magis stabilitum atque corroboratum est, ut ipsa verba testantur, quae subiecisse intererit: *praesenti Constitutione in perpetuum valitura, statuimus ac de certa scientia declaramus, quod Successores nostri Bohemiae Reges, nec non universi et singuli Principes Electores, Ecclesiastici et seculares, qui perpetuo fuerint – possint Iudaeos habere – sicut hoc antiqua, laudabili, et adprobata consuetudine, diuturnique ac longissimi temporis cursu praescripta noscitur observatam.* Hanc legem sequitur Reformatio politica Augustana de MDXLVIII tit. XX *von Juden und ihren Bucher*, qua omnibus, ab Imperatore & Imperio Regalia habentibus (quales post Electores sunt Germaniae Principes, ceterique Imperii Status) recipiendi Iudaeos potestas data est, vel, si mavis, confirmata verbis (...). Haec totidem verbis in Reform. Polit. Francof. Anni MDLXXVII tit. XX repetita sunt: verum in §. VI notabiliter provisum est, ut Iudaeos suscepturi caverent, ne illi impia & illicita foenera exerceant, ne contractus dolosos pangant, vel aliquid, quod Reipublicae perniciosum atque funestum futurum sit, moliantur» (Ivi, cap. III, §. VI, pp. 64-6). Poco prima, nel §. IV, troviamo «Secun-

dum Jus provinciale Svevicum, libr. I cap. 24 §. 3 Iudaei per totam Germaniam Electori Moguntino, qua Imperii Cancellario, subiecti feruntur, qui, ut Boeclerus refert: *decimam partem de bonis, petitionibus, et exactionibus Iudaeorum accepit.* (...) Idem Imperator Electori Brandeburgico Friderico mandatum (*gebotsbrief*) ad omnes & singulas civitates Imperii in Svevia, Franconia, Bavaria, Alsatia, ad Rhenum, & in Wetterania dedit, ut inter cetera ipsi census Judaicus praestaretur. (...) Divi Bruuvsicensium ac Luneburgensium Duces Bernardus & Henricus ab Imperatore Ruperto an. 1403 potestatem acceperunt ab omnibus per totam Saxoniam Iudaeis, quatenus hi Imperatori immediate erant subiecti, aureum denarium exigendi. Ipsum diploma sequente capite in medium adferam, nec non aliud de A. 1407 quo Iudaei iubentur Curiae Soltwedelensi census consuetos inferre. A. 1470 Fridericus III Imperator per peculiare diploma Iudaeos, in terris Moguntinis, Trevirensibus, Salisburgensibus & Bisontinis habitantes, in specialem Comitis Wurtembergici protectionem dedit» (Ivi, cap. III, §. IV, pp. 60-3).

Tra l'altro, una interessante applicazione della procedura di ammissione degli ebrei in Sassonia all'epoca, in Ch. G. Biener, *Exercitatio...*, cit., pp. 28-31.

⁴² A conferma di ciò le varie *Lettres patentes-naturalisations* di cui sopra.

⁴³ *Adresse présenté a l'Assemblée Nationale, le 31 Août 1789 par les Députés réunis des Juifs, Établis à Metz, dans le Trois Évêchés, en Alsace et en Lorraine*, in *La Révolution...*, cit. V, pp. 5-6.

tadinanza civile, i diritti civili, costituivano presupposto necessario per l'economia di mercato, per cui *status* (logica civile) e contratto (logica mercantile) correvano parallelamente (il singolo, dotato di diritti, può liberamente agire nel mercato, ma deve anche difendersi coi propri strumenti giuridici). E la prima, la più risalente delle componenti che si viene a enucleare è proprio quella dell'appartenenza a una comunità o a un gruppo, attraverso il quale si opera l'attribuzione di libertà parziali (fisica, di parola, di pensiero, di religione, di proprietà, di commercio e di accesso alla giustizia, quasi fondata su una sorta di presupposto del principio di eguaglianza di fronte alla legge, sia pure all'interno di quel gruppo), di diritti connessi all'esercizio di quelle libertà parziali⁴⁴.

Quanto, poi, al concetto di tolleranza, va comunque sottolineata una percezione delle problematiche a esso attinenti come in qualche modo politiche, e non solo strettamente giuridiche. «De materia quadam politica secundum Iureconsultorum mentem» è l'espressione a cui fa ricorso il Bastineller, nel 1708⁴⁵.

Di rigenerazione si parlò, in occasione della Rivoluzione, quando la discussione sul se gli ebrei francesi dovessero essere considerati alla stregua dei cittadini, dopo la Dichiarazione dell'agosto '89⁴⁶, toccò il dibattito dei deputati. D'altra parte, proprio la Rivoluzione aveva comportato il passaggio del termine "cittadino", fino ad allora appannaggio della pubblicistica colta, a simbolo della comunicazione sociale. Nella Dichiarazione dell'89 il concetto di cittadino prendeva origine dal comune patrimonio lessicale del dibattito dell'Assemblea. Peraltro, come nota Schama, non solo *citoyen* fu termine-chiave dell'89, ma anche quello di "rigenerazione" e, dunque, in questa veste si trova a indicare un fenomeno non riferibile soltanto agli ebrei – che, d'altra parte, in alcuni casi continuavano a essere chiamati col termine di *natio* – e che gli stessi ebrei utilizzavano, nei propri *Adresses*, per indicare il più ampio fenomeno di rinnovamento, l'aspettativa di fronte a ciò che avrebbero dovuto costituire gli Stati Generali per tutto il popo-

⁴⁴ P. Costa, *La cittadinanza: un tentativo di ricostruzione archeologica*, in D. Zolo, *La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, Laterza, Roma-Bari, 1999, pp. 47-48. A differenza della cittadinanza civile, quella politica, intesa quale *status* contenitore dei diritti riconosciuti alla titolarità soggetto, risale all'800 e rispecchia le rivendicazioni politiche delle classi (nuove) subalterne (diritto di partecipazione politica: espressione tipica ne è il suffragio generale per l'elezione del parlamento e delle assemblee locali). Si tratta dei diritti che consento-

no la partecipazione al potere politico.

⁴⁵ J. A. Bastineller, *Dissertatio...*, cit., p. II.

⁴⁶ «Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits», ne recitava l'art. 1. D'altra parte, come ricorda M. Duverger, *Le costituzioni della Francia*, ESI, Napoli, 1984, pp. 48-9, l'idea di una Dichiarazione dei diritti, dopo la Dichiarazione d'indipendenza americana e le dichiarazioni che sei su tredici stati avevano posto a capo delle loro costituzioni, era certamente diffusa negli ambienti, tanto che si riscontra una comunanza di principi ispiratori.

lo francese⁴⁷. Quello che premeva, dunque, agli ebrei, nel fervore per la generale rigenerazione, era non esserne tenuti fuori in quanto considerati *comme étrangers à la Nation Française*⁴⁸ e che l'Assemblea nazionale ponesse *dans vos décrets, une mention particulière de la Nation Juive, & de consacrer ainsi notre titre & nos droits des Citoyens*⁴⁹. Resta da osservare come ben diverso fosse il tenore degli *Adresses* indirizzati dagli ebrei residenti nei diversi territori, sia per la descrizione delle condizioni in cui versavano, sia per il tipo di richieste inoltrate. Mentre, infatti, gli ebrei parigini, come abbiamo appena visto, aspirano a una parificazione nei diritti come cittadini, gli ebrei sefarditi di Bordeaux ricordano di godere già dei più ampi diritti di cittadinanza, mentre nella condizione più misera, ridotti a proprietà tassabile, versano gli askenaziti di Metz, dell'Alsazia e della Lorena, le cui condizioni economiche erano le meno favorevoli e che solo nel 1784, grazie a un editto di Luigi XVI, erano stati liberati dalla tassa corporale che dovevano alla città di Strasburgo per il loro ingresso e che, dunque, li assimilava ad animali.

E, d'altra parte, proprio in Francia si discusse di rigenerazione con riguardo specifico agli ebrei⁵⁰. Né potevano essere abbandonate solo con riferimento agli ebrei le istanze poste, relativamente allo smantellamento dell'ordine delle consuetudini, delle istituzioni e, dunque, anche delle giurisdizioni cetuali, dalla *Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino*, l'art. 6 della quale sanciva l'eguaglianza di fronte alla legge e l'ammissibilità di tutti i cittadini agli impieghi che potessero ricoprire grazie alle proprie qualità. Era giocoforza, a quel punto, ricorrere a istituzioni che ponessero gli uomini su di un piano paritetico, lasciandoli interagire appunto attraverso la figura del cittadino, un cittadino soggetto unitario, in grado di ricomprendere in sé i vari

⁴⁷ S. Schama, *Cittadini, Mondatori*, Milano, 1999, p. 478. Si legga, nell'*Adresse... 31 Août 1789...*, cit., «Votre justice ne souffrira pas (...), que la perception d'une pareil droit se fasse plus long-temps dans un Royaume que vous régénerez», ma cfr. anche, per il ricorso al termine *Nation Juive*, l'*Adresse présentée... le 26 Août 1789...*, cit., pp. 3-4.

⁴⁸ «... et indignes d'y avoir une autre existence», proseguiva, significativamente, il passo. In *Adresse présentée... le 26 Août 1789...*, cit., pp. 3-4. V. Azimi, «L'étranger sous la Révolution», in M. Vovelle, *La Révolution et l'ordre juridique privé*, II, CNRS-Université d'Orléans, P.U.F., 1988, pp. 699-705, riporta che, nel 1795, Tallien osservava: «I soli stranieri in Francia sono i cattivi cittadini»

– valutazione non certo esemplare della posizione della Rivoluzione nei confronti degli stranieri, ma indicativa del concetto politico di nazionalità che si andava elaborando.

⁴⁹ Fornendo alla richiesta una deduzione logica del loro essere cittadini dalla loro natura umana stessa. *Adresse présentée... le 26 Août 1789...*, cit., pp. 3-4.

⁵⁰ H. Grégoire, *Essai sur la régénération physique, morale et politique des Juifs*, in: *La Révolution Française et l'Émancipation des Juifs*, EDHIS Éditions d'Histoire Sociale, Paris, 1968, III; ma anche in altre edizioni: H. Grégoire, curé de diocèse à Metz, *Essai sur la régénération physique, morale et politique des Juifs*, Préface de Robert Badinter, Éditions Stock, Paris, 1988, pp. 202.

status e ceti, sottoposto alle medesime norme e allo stesso tipo di sovranità⁵¹. E si trattava di consapevolezza diffusa – quanto alla unitarietà del destinatario delle norme – se gli ebrei di Parigi potevano dedurre che

le titre d'homme nous garantit celui de Citoyen, et le titre de Citoyen nous donnera tous les droits de Cité, tous le facultés civiles,

e potevano poi ribadire, con la necessaria chiarezza – quanto alla unificazione delle giurisdizioni –

nous sommes tellement convaincus de la nécessité ou sont les habitants d'un grand Empire, de se soumettre à un plan uniforme de police & de jurisprudence, que nous demandons à être soumis, comme tous le Français, à la même police, aux même tribunaux; & que nous renonçons, en conséquence, pour la chose publique (...) au privilege qui nous avoit été accordé d'avoir des chefs particuliers tirés de notre sein, & nommés par le gouvernement⁵².

D'altra parte, come già accennato, fin dal diritto romano lo *status civitatis* ha sempre avuto accanto lo *status personae* e tale bipartizione si è conservata fino alla *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* dell'89, a partire dalla quale le carte costituzionali occidentali hanno attribuito ai soggetti due distinte classi di diritti, l'una attinente alla personalità (e spettante a chiunque), l'altra relativa alla cittadinanza (e spettante ai cittadini – a quelli che possono definirsi tali). Né va dimenticato che la nozione stessa di cittadinanza è profondamente radicata in un'ottica di sovranità degli Stati nazionali.

Il concetto-*status* di cittadinanza, che ha le sue origini remote nell'assolutismo, è comunque presente nell'idea di modernità e origina con la rappresentazione giusnaturalistica di un soggetto⁵³, così come definito dai suoi bisogni e dalle sue utilità naturali, e in grado di soddisfarli razionalmente. Da questo punto di vista, apporto particolarmente rilevante è quello di Locke, dato il nesso che egli stabilisce fra la cittadinanza e la proprietà, il suo rimarcare la libertà del cittadino anche rispetto al sovrano e la razionale disposizione dell'uomo di ope-

⁵¹ S. Schama, *Cittadini...*, cit., p. 479.

⁵² *Adresse... le 26 Août 1789...*, cit., pp. 6-7. Va considerato che per tutto l'*Ancien régime* non venne mai messa in discussione la legge fondamentale per cui il sovrano francese stesso doveva essere di religione cattolica. In realtà, pur essendovi dubbi sul carattere "fondamentale" di tale norma, essa venne osservata senza necessità di ribadirla e,

solo di fronte a Enrico IV, gli Stati generali del 1588 sentirono il bisogno di proclamare l'appartenenza del sovrano alla religione cattolica quale legge fondamentale. M. Duverger, *Le costituzioni...*, cit., pp. 38-41.

⁵³ J. A. Bastineller, *Dissertatio...*, cit., §. X, p. 17; G. H. Ayrrer, *Tractatio...*, cit., cap. I, §. IX, p. 20.

rare per il bene della società. Tale apporto⁵⁴, accanto alla relazione tra costruzione della sovranità e soggetto, insito nella cultura giuspolitica dell'epoca⁵⁵, e insieme al lascito del giurisdizionalismo⁵⁶ e di Rousseau (relativamente alla connessione tra cittadinanza e sovranità naturale, in quanto appartenente agli individui che compongono la società), ha finito per porre il concetto di cittadinanza, come "fattore composito" di appartenenza e diritti, in una posizione liminare, sospeso tra diritti politici e sovranità nazionale, da un lato, e diritti civili e necessità legate all'esistenza comune come sudditi dello stato, dall'altro. Di fatto, permane, nell'analisi, l'elemento di complicazione apportato dal tema-definizione dell'appartenenza, assolutamente non univoca ma pluralistica, sullo scorcio del Settecento, e, dunque, definibile in base non a una esperienza unitaria, ma a un fascio di molteplici situazioni campione⁵⁷, rispetto alle quali il dato comune è la tendenziale esclusione di chi non ne faccia parte *ab imis*. La cittadinanza comunale, indicativamente, non si acquisisce automaticamente ma solo grazie a un atto di recezione e, analogamente, prevale la tendenza a marginalizzare lo straniero, sia esso ebreo o non appartenente a quel determinato nucleo geografico-contestuale⁵⁸.

⁵⁴ D. Zolo, *Prefazione...*, in *La cittadinanza...*, cit., pp. XVI-XVII: nella *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* del 1948 si affaccia l'idea di un costituzionalismo mondiale: una via è quella di trasformare i due diritti di libertà, oggi riservati ai cittadini – diritto di residenza e di circolazione –, in diritti della persona. Sempre Zolo, *Prefazione...*, cit., pp. XII, parla di "lockismo diffuso".

⁵⁵ P. Costa, *La cittadinanza: un tentativo di ricostruzione archeologica* cit., p. 59 nota come ciò si leghi, secondo parte della storiografia, proprio a Bodin.

⁵⁶ F. Forti, *Istituzioni...*, cit., p. 105, sottolinea come anche le questioni giurisdizionali e il «così detto giansenismo» influenzarono i governi italiani, che divennero «assai alieni dall'investigare troppo sollecitamente le opinioni religiose».

⁵⁷ Viene portata ad esempio di tale appartenenza pluralistica, enucleatasi sul finire del Settecento, la polisemia della figura del *Bürger* nell'*Allgemeines Landrecht* prussiano, che mostra un'appartenenza cetuale (nato in un luogo, vi appartiene e, così, si distingue dal contadino e dal nobile), una cittadina (ha i privilegi e diritti connessi al luogo), una

relativa all'ubbidienza al sovrano. Si rinvia anche a H.-P. Schneider, *Der Bürger zwischen Stadt und Staat im 19. Jahrhundert*, in *Res publica. Bürgerschaft in Stadt und Staat* (Beiheft 8 zu «Der Staat»), Berlin, Dunker & Humblot, 1988, pp. 161-78.

Altrettanto rilevante, però, risulta il nesso tra *sujet* e *citoyen* in Francia tra '600 e inizio '700, che implica come, a seconda del rilievo conferito alla soggezione al sovrano o all'atteggiamento nei confronti del bene pubblico, ci si trovi di fronte al medesimo soggetto, complementare al servo. P. Rétat, *Citoyen-Sujet, civisme*, in R. Reichhardt, E. Schmitt (a cura di), *Handbuch politisch-sozialer Grundbegriffe in Frankreich 1680-1820*, Heft 9, Oldenbourg, München, 1988, pp. 75-105. Costa, *La cittadinanza...*, cit., pp. 56-7.

⁵⁸ Cfr. in proposito, in L. Mannori, *Il sovrano...*, cit., pp. 123 e sgg., le interessanti valutazioni, relative all'accezione giuridica dei termini "forestiero" o "forensis", a indicare chi sia *sub eodem principe (...), diversis statutis et legibus reguntur*, nonché la ripresa del cons. 62 di Bartolo, che riporta *quod aliquem esse civem non est actus natu-*

Con l'avanzare dell'idea del soggetto unico, soprattutto nella codificazione prussiana e tedesca di fine '700, si assiste a una tendenziale uniformazione della problematica, pur nella sua estensione a vari tipi di soggetti.

Una situazione complessa, che, da una parte, rientra, tipicamente, nella logica cetuale di Antico regime, nella quale può permanere una molteplicità di *status* e, all'interno di ognuno di questi, di situazioni. Si evidenzia, ad esempio, un approccio simile nel percorso di analisi a ritroso, che il Forti compie, inquadrando la problematica relativa agli ebrei all'interno di quella sui differenti *status* civilistici delle persone, in particolare dal punto di vista religioso, con esclusione del diritto pubblico, al quale egli lega la condizione di cittadinanza. In quella descrizione, dunque, la cittadinanza è considerata aliena, *altra* in quanto attinente al diritto pubblico, rispetto alla condizione di godimento dei diritti civili, riservati ai sudditi, anche non cittadini, tra i quali rientrano anche gli ebrei. La ragione risiede nell'approccio stesso insito nell'analisi – un approccio sistematico, di ampio respiro, che consente anche di risolvere, attraverso tale collocazione, l'argomento relativo agli ebrei – dal momento che lo stato degli ebrei è situato all'interno della trattazione su “persona, stato, condizione”, e che non va dimenticato che la capacità ai diritti civili dei dissidenti in fatto di religione dipende anche da come su di essa ha influito la *disparitas cultus*⁵⁹.

ralis, sed iuris civilis e le valutazioni che seguono sul rapporto tra lo straniero e la comunità.

⁵⁹ Secondo tale approccio, persona è l'uomo fornito di veste civile, per cui può godere di benefici di legge, esercita diritti, ha doveri. La veste civile nella scienza si chiama stato e condizione. Differente è, per l'A., la questione relativa alla cittadinanza, che rientra nell'ambito del diritto pubblico (F. Forti, *Istituzioni...*, cit., p. 5). Per Forti la legge può prescrivere «giustamente» delle «condizioni alla capacità politica degli uomini», concedendola agli uni e negandola agli altri, «non essendo i diritti di cittadinanza riconducibili alla norma rigorosa del *gius naturale*; ma non ha tanta libertà quanto ai diritti civili», perché l'uomo, in alcune situazioni, va protetto e considerato in quanto uomo (non come cittadino), sia che per nascita e per elezione appartenga all'aggregazione politica, sia che semplicemente dimori nel territorio di questa. Si tratta di una considerazio-

ne interessante perché non limita il godimento dei diritti civili alla condizione di cittadinanza, ma lo estende anche alla situazione di *incolatus*. Questa capacità ai diritti coincide con l'essere uomo e non si può perdere per finzione civile. Si tratta, comunque, di una «capacità generica», che «sta ristretta nei confini del rigoroso diritto naturale» (Ivi, pp. 7-8). Molto interessante, inoltre, la considerazione che le antiche legislazioni erano per i soli cittadini, per cui la capacità ai diritti civili si confondeva con la capacità ai diritti politici (Ivi, p. 15). Molto interessante che il Forti noti come sia nel XVII sia nel XVIII secolo in Toscana siano stati pubblicati bandi che proteggevano gli ebrei da qualsiasi tipo di ingiuria, «sia in fatto, sia in parole», mentre annotava come, purtroppo, restassero «le gravissime leggi del secolo XVII sulla copula perfidiosa, e dirette a prevenire ogni commercio familiare tra ebrei e cristiani». *Bando* I luglio 1677, in Cantini, Tom. XXX; *Bando* 26 giugno

E, d'altra parte, se Forti rimprovera l'Illuminismo di aver lasciato come retaggio ai paesi cattolici l'idea che gli uomini di cultura non possano avere la stessa fede del popolo (accennando a una «certa falsa vergogna» che trattiene dal mostrarsi quali si è in campo religioso, all'opinione che «l'incredulità sia scienza arcana e sublime (...). Oggi l'ateismo e l'irreligione hanno i loro ipocriti», come il cattolicesimo)⁶⁰, sicuramente, invece, il concetto di cittadinanza come appartenenza, così come inteso sullo scorcio del Settecento, non è univoco – e neppure primigenio –, ma pluralistico, relazionabile a una molteplicità di esperienze politico-giuridiche, e, dunque, può fungere da strumento per tematizzare, indagare, rappresentare le relazioni, sociali, ma anche politiche, a esso sottostanti, che vedono l'interazione complessa di *bürger*, cittadino, suddito, *sujet*, senza che, con ciò, il sistema delle appartenenze raggiunga una formalizzazione⁶¹.

Da una originaria fase di appartenenza-partecipazione alla polis (III libro della *Politica* di Aristotele), in cui i diritti non fanno ancora capo al singolo, soltanto in progresso di tempo al concetto viene, per così dire, fatto carico, come *status*, dei diritti civili afferenti alla condizione sociale e politica dell'individuo⁶², potendosi ravvisare nel rapporto tra costruzione della sovranità e soggetto nella cultura giuspolitica dell'epoca, che molta storiografia lega al Bodin, una remota origine del moderno concetto di cittadinanza in un percorso che, però – va tenuto presente –, non si riassume, né si semplifica nella convenzione del passaggio dal suddito al cittadino e dall'assolutismo allo Stato liberale⁶³, sebbene, comunque, il soggetto, in quanto inquadrato nella logi-

1679, Tom. XIX; *Bando* 23 dicembre 1680 dei 4 novembre 1683, Tom. XIX. F. Forti, *Istituzioni...*, cit., pp. 104-5.

⁶⁰ F. Forti, *Istituzioni...*, cit., p. 132.

⁶¹ P. Costa, *La cittadinanza: un tentativo di ricostruzione archeologica* cit., pp. 52-7, osserva come l'indagine sulle origini storico-ideali, in termini di storia semantica, *Begriffsgeschichte*, del concetto di cittadinanza si renda necessaria dato che non si tratta di una espressione «primitiva», ma di un «criterio di tematizzazione» e di uno «strumento di rappresentazione» di rapporti sociali, che va indagato a partire da un momento, arbitrariamente identificato. Viene portata ad esempio di tale appartenenza pluralistica, enucleatasi sul finire del Settecento, la polisemia della figura del *Bürger* nell'*Allgemeines Landrecht* prussiano, che mostra un'appartenenza cetuale (nato in un luogo, vi appartiene e, così, si distingue dal contadino e

dal nobile), una cittadina (ha i privilegi e diritti connessi al luogo), una relativa all'ubbidienza al sovrano. Altrettanto rilevante, però, risulta il nesso tra *sujet* e *citoyen* in Francia tra '600 e inizio '700, che implica come, a seconda del rilievo conferito alla soggezione al sovrano o all'atteggiamento nei confronti del bene pubblico, ci si trovi di fronte al medesimo soggetto, complementare al servo.

⁶² J. Habermas, *Cittadinanza politica e identità nazionale. Riflessioni sul futuro dell'Europa*, in Id., *Morale, Diritto, politica*, a cura di L. Ceppa, Einaudi, Torino, 1992, p. 112.

⁶³ P. Costa la definisce «*vulgata* di cui è più facile trovare gli adepti che i primi responsabili (...) storiograficamente insoddisfacente» (P. Costa, *La cittadinanza: un tentativo di ricostruzione archeologica* cit., p. 55).

⁶⁴ Ivi, pp. 55-9.

ca dell'appartenenza e titolare di diritti, vada necessariamente comparato all'organizzazione del potere politico assolutistico, quale struttura di lunga durata destinata a contenerlo⁶⁴. È, d'altro canto, proprio in area tedesca e a partire dal '600, attraverso il recupero di Aristotele, che si viene enucleando un concetto di libertà-appartenenza, in cui la libertà vale come area franca assicurata al *civis* rispetto all'invadenza del sovrano, mentre l'appartenenza al territorio si delinea come possibilità di partecipazione alle funzioni, instaurando, così, tra cittadinanza e partecipazione, un nesso che in progresso di tempo si viene affrancando rispetto al "suddito" e che consente di affrontare in posizione meno deteriore il rapporto con la realtà politica⁶⁵. Entro questo quadro, la posizione degli ebrei, individui e nuclei, è essa stessa qualificabile nell'ambito di un rapporto di appartenenza – appartenenza in chiave quasi personale – al sovrano, in virtù degli *iura regalia*, definibile attraverso la coppia di concetti, specifica in materia di ebrei e in uso tra i giuristi dell'epoca, mutuata in parte da quelli classici del diritto comune, di *receptio* e *incolatus*⁶⁶.

***Receptio* e *incolatus*, *incola* e *civis*, la dimora e l'appartenenza**

Recipere, che indica una prerogativa sovrana, è spesso usato nel senso di tollerare, tollerare nella completa ed eguale partecipazione al diritto civile⁶⁷, mentre *incolatus*, che è legato al dato di fatto dei sudditi accolti, indica, a sua volta, la residenza, la elezione del domicilio in un paese straniero⁶⁸. *Incola* viene, in questo senso, contrapposto a *civis*, il primo a indicare lo straniero che gode di un diritto di residenza stabile sul territorio, il secondo il cittadino non straniero, che gode di un diritto originario.

Il campo in cui tale coppia di definizioni viene in uso è, appunto, quello delle dissertazioni giuridiche⁶⁹. Il Forti stesso differenzia tra le

⁶⁵ Ivi, pp. 56-7; P. Rétat, *Citoyen...*, cit., pp. 75-105; M. Stolleis, *Untertan - Bürger - Staatsbürger. Bemerkungen zur juristischen Terminologie im späten 18. Jahrhundert*, in R. Vierhaus (a cura di), *Bürger and Bürgerlichkeit im Zeitalter der Aufklärung* (Wolfenbüttek Studien zur Aufklärung), Schneider, Heidelberg, 1981, pp. 65-99.

⁶⁶ Ch. G. Biener, *Exercitatio...*, cit., pp. 27-45.

⁶⁷ «Sic soli Electores, Principes, atque reliqui Status Imperii Judaeos legitime recipiunt» si legge in G. H. Ayrrer, *Tractatio...*, cit., cap. III, §. VII, p. 66.

⁶⁸ Ciò nella maggior parte dei casi. Il Colorni lo utilizza nel senso di «diritto di abitazione».

⁶⁹ Ch. G. Biener, scrive con l'intento di illustrare il diritto dell'Elettore di Sassonia sia sugli ebrei recepiti, sia su quelli non recepiti, sia nell'ambito privato, sia in quello pubblico. Particolare ragione dell'interesse per la materia non sta nel voler soppiantare con ciò l'*adhuc incultum* diritto patrio, ma nel fatto che, soprattutto dopo la recezione in Sassonia, autorizzata dal Principe Elettore, esso andrà a costituire fonte di diritto ebraico per la Boemia, Slesia,

condizioni di appartenenza e dimora⁷⁰. Prerogativa dell'*incolatus* in quanto applicato agli ebrei è essere emanazione per arbitrio e indulgenza sovrana, *actum gratiae & dispensationis*⁷¹, e di potersi estrinsecare nell'ambito dello *ius recipiendi* sovrano, in particolare del sovrano territoriale, alle prerogative del quale appartiene:

ab arbitrio indulgentiaque Principis legum latoris pendeat, singulas leges solve-re incolatumque (...) concedere. Principibus nostris Serenissimis Iudaeos pas-sim per Saxoniam cum familiis et sacris recipere placuit⁷². Omnibus, ab Impe-ratore & Imperio Regalia habentibus, recipiendi Iudaeos potestas data est⁷³.

Il piano di indagine riguarda dunque l'ampiezza della tolleranza e, in definitiva, se la tolleranza (recezione) degli ebrei avvenga nella piena uniformità e comunanza del diritto civile e se si debba trasformare nel più completo e ampio diritto di cittadinanza la loro condizione di resi-denza, fino a quel momento l'unica loro concessa. E, dunque, pare potersi desumere come, fino a un certo punto, la condizione degli ebrei sia stata caratterizzata, entro un ambito formale di diritto pubblico (lo *ius recipiendi* è una prerogativa pubblica del sovrano), da un piano di informalità, di effettività della residenza (lo *ius constituendi domicilium* è concessione graziosa), mentre sta proprio al giurista, nel prendere atto del perdurare di tale situazione, porsi di fronte al dubbio – a livello spe-culativo – di una equiparazione completa quanto ai (soli) diritti civili.

Stat tamen prisca iuris publici regula, nisi quod gratia et indulgentia Prin-cipum Serenissimorum Iudaei nonnulli paulatim (...) recepti fuerunt. Quam-obrem e re publica visum fuit iura Iudaeorum legibus publicis definire⁷⁴.

Polonia. Data la catalogazione della trattazione in diritti antichi ed "odierni" (*nova iura*), non è da escludere che il Biener, che, in quel periodo, è professore pubblico ordinario di diritto naturale e delle genti, volesse, con ciò, offrire un accenno anche alla materia dello *jus hodiernum*, che da relativamente breve tempo aveva preso corpo (Ch. G. Biener, *Exercitatio...*, cit. *Prooemium*, pp. 3-4). Piccola curiosità: le ultime due pagine della dissertazione sono riservate alla dedica che il Biener fa al Winckler, nello *studium* di Lipsia, l'11 febbraio 1790, nella quale, oltre le usuali lodi al Winckler, ai fortunati genitori e a tutta la famiglia (sic!), l'A. spiega che il Winckler avrebbe meritato di figurare quale autore della dissertazione, ma che le (peraltro poche) aggiunte che egli ha dovuto fare,

impossibili alla giovane età del Winckler, lo hanno impedito.

⁷⁰ F. Forti, *Istituzioni...*, cit., II, pp. 7-8. Cfr. *infra*.

⁷¹ Cfr. Bastineller, *Dissertatio...* cit., §. X: «ius recipiendi iudaeos regalibus adscriberetur, tamquam actum gratiae & dispensationis, cum alias iure ordinario essent expellendi».

⁷² Ch. G. Biener, *Exercitatio...*, cit. pp. 3, 4. Il Forti osserva, appunto, come, dopo il Mille, si radichi nei territori tedeschi l'uso di considerare regalia il potere di ricevere (recezione) gli ebrei, ma che tale situazione perdura ancora nei secoli successivi (F. Forti, *Istituzioni...*, cit. pp. 52-3, 91).

⁷³ G. F. Ayrrer, *Tractatio...*, cit., cap. III, §. VI, p. 65.

⁷⁴ Ch. G. Biener, *Exercitatio...*, cit. pp. 26-7.

È, dunque, il giurista ad affrontare consapevolmente, nell'analisi di uno stato di fatto, la riconduzione di esso al fattore giuridico. Ciò che egli prospetta è, all'interno di una pubblica prerogativa sovrana, la concessione di una *libertas* graziosamente concessa ma non originariamente spettante, equiparata a – e considerata alla stregua di – una situazione di fatto, uno stato di fatto di fronte al quale egli, pur prendendone le distanze col definirlo *incolatum*, cioè mero stato di residenza, però già indica la direzione giuridica da imboccare – se non nella conclusiva risoluzione di una problematica, quanto meno nell'ambito della questione da affrontare –, chiarendo come i termini di essa vadano giocati entro la definizione – e la conseguente comparazione – di due concetti giuridici (e di due situazioni): uno stato di fatto – il risiedere, l'abitare – ed uno stato giuridico – la cittadinanza –.

Questa presa di posizione assiomatica segna il modo di porsi di fronte al fenomeno sociale e suona come assolutamente indicativa della volontà di rapportare un fattore socio-politico al sistema giuridico o, perlomeno, entro criteri e figure giuridiche.

Primum quidem iuris publici lex et sanctio est: Iudaeum nec posse nec debere (...) immigrare, nisi hanc libertatem cum iure constituendi domicilium in certa aliqua urbe a Principe Serenissimo (...) impetraverit. Itaque ius recipiendi et admittendi Iudaeos est regium, ex ipso potentatu territorii acectura, soli civitatis rectori tributum, ut omnis magistratus et vassallus ab hoc iure eiusque usu et exercitio plane arceatur, nisi privilegium recipiendi Iudaeos, nec tamen ullius memini, a Principe impetraverit. Id enim obtineri posse, nisi dubitationis habet. Ecquidem illud ius neque ex Aurea Bulla, neque ex investitura et indulgentiam imperatoris, neque ex alia causa extrinseca repetendum duco, sed continetur ipsa potestatis territorialis plenitudine atque ab antiquis temporibus ad nostram usque manavit memoriam⁷⁵.

Altro ordine di considerazioni nasce, sempre valutando che si è in presenza di un'analisi fornita da giuristi – e non da scrittori politici –, dal fatto che, pur trattandosi di una questione di diritto pubblico interno, essa è limitata – in senso esclusivo – non ai diritti politici, ma a quelli civili, da intendersi quale evidente contenuto chiave del concetto di cittadinanza, come in effetti tendono a enuclearsi in quella specifica fase storica. Ciò lascia, a sua volta, desumere come la questione dell'equiparazione sia molto chiaramente posta – anche a livello terminologico – nell'ambito dei diritti civili (questo può considerarsi non un parametro sociale, ma giuridico), mentre sia del tutto assente una qualunque considerazione dei diritti politici, in alcuni casi perfino espressamente esclusi dalla considerazione⁷⁶.

⁷⁵ Ch. G. Biener, *Exercitatio...*, cit. pp. 27-8; G. F. Ayrey, *Tractatio...*, cit., cap. III, §. VI, ma cfr., per affermazioni ana-

loghe, Ivi anche i §§. 7-8.

⁷⁶ Così il Forti, in *Istituzioni...*, cit., II, pp. 7-8. Ma cfr. anche il Biener, che

Iuris privati (...) particeps fiat, ab omni autem iuris publici et civitatis consortio excludatur. (...) Iudaeos non quidem tributis civium subiici, nisi quae communiter funguntur, sed Principi annum vectigal pro tutela et securitate praestita solvere.

L'ebreo diviene dunque *incola* e assoggettato a una "tutela", che, periodicamente, è costretto a monetizzare.

Iurisdictioni magistratuum (...) non esse subjectos ideoque Iudaeos in hoc caussarum genere suis moribus (...); omnes alias e contrario caussas, in quibus vel de criminibus vel de caussis civilibus agitur, ad magistratum, qui legis actionem habet, pertinere⁷⁷.

E, d'altra parte, proprio all'interno del gruppo ebraico come soggetto tipico, si mostra un affiancamento⁷⁸, quanto alla valutazione giuridica delle condizioni della loro presenza⁷⁹, tra i due poli della

sostiene «Iudaeus igitur domo intra urbem aliquam ex indulgentia Principis constituta cum sacris familiae sua id est, uxore, liberis hominibusque rescripto Principis nominatim comprehensis in tutelam civitatis eiusque magistratus, in cuius iurisdictione degit, transit, ita ut iuris privati quidem per Saxoniam particeps fiat, ab omni autem iuris publici et civitatis consortio excludatur» (Ch. G. Biener, *Exercitatio...*, cit. pp. 32-3).

⁷⁷ «Quod in Saxonia capitationis iure existimatur», prosegue il testo (Ivi, cit. pp. 32-6; cfr. in particolare la nota 11 relativa alla giurisdizione sugli ebrei).

⁷⁸ Sul difficile equilibrio tra tolleranza e repressione si indicano: M. Rosa, *Tra tolleranza e repressione: Roma e gli ebrei nel '700*, in: *Italia Judaica. Gli ebrei in Italia dalla segregazione alla prima emancipazione*, Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, Roma, 1989, pp. 81-98; Id., *La Santa Sede e gli ebrei nel Settecento*, in: C. Vivanti (a cura di), *Gli ebrei in Italia, dall'emancipazione ad oggi, Storia d'Italia, Annali 11°*, vol. II, Einaudi, Torino, 1997, pp. 1045-1066; M. Caffiero, «Le insidie dei perfidi giudei». *Antiebraismo e riconquista cattolica alla fine del Settecento*, in: «Rivista storica italiana», 105 (1993), pp. 558-81, ora in: P. Alatri, S. Grassi (a cura di), *La questione ebraica dall'Illuminismo all'Impero*, pp. 183-207; Id.,

Tra Chiesa e Stato. Gli ebrei italiani dall'età dei Lumi agli anni della Rivoluzione, in: C. Vivanti (a cura di), *Annali...*, cit., II, pp. 1089-1132, sui rapporti tra Illuminismo e riforme; F. della Peruta, *Gli ebrei nel Risorgimento fra interdizione ed emancipazione*, in: C. Vivanti (a cura di), *Annali...*, cit., II, 1997, pp. 1045-1066, centrato sull'evoluzione del rapporto interdizioni-emancipazione fino al Risorgimento, ma con attenzione spostata anche verso il periodo precedente e verso l'ultimo dibattito sull'emancipazione.

⁷⁹ Molto rilievo, poi, viene attribuito anche ai moti e tumulti popolari, che, connessi al malcontento verso la situazione socioeconomica, riscoprono l'ostilità antiebraica (moti di Santa Giulia a Livorno, moti di Soragna del 1792, disordini romani del 1793, che portano all'uccisione di Basseville, insorgenze antigiacobine durante tutto il 1799 a Pesaro, Urbino, Pitigliano, Lugo, Livorno, San Savino, fino ai Viva Maria a Senigallia e Siena); G. Miccoli, *Santa Sede, questione ebraica e antisemitismo fra Otto e Novecento*, in: C. Vivanti (a cura di), *Annali...*, cit., II, pp. 1369-1574, del quale qui interessa soprattutto il §. 1; S. Mazzamuto, *Ebraismo e diritto dalla prima emancipazione all'età repubblicana*, in: C. Vivanti (a cura di), *Annali...*, cit., II, pp. 1765-1827, particolarmente per la parte relativa al diritto

permissione – o della tolleranza⁸⁰ – e della repressione⁸¹, entrambi

to fino alla seconda emancipazione, nella quale l'A. fa risaltare la condizione giuridica degli ebrei fondandola sulle riforme ed evidenziandone quell'iniziale particolarismo (che, in effetti, è dato rilevare nel diritto comune, ancora nel tardo Antico regime), che, attraverso l'emancipazione, vira verso l'eguaglianza e verso una posizione di diritto a destinatario unico; G. Arian Levi, G. Disegni, *Fuori dal ghetto. Il 1848 degli ebrei*, (Prefazione di Guido Neppi Modona), Editori Riuniti, Roma, 1998, pp. 146, che si occupa anche della situazione antecedente all'emancipazione.

⁸⁰ Sulla tolleranza e sulla giustizia in generale: F. Baroncelli, *Come scrivere sulla tolleranza. Michele Walzer e l'intolleranza delle teorie*, in: «Materiali per una storia della cultura giuridica», a. XXXVIII, n. 1, giugno 1998, pp. 49-67; P. Bayle, *Commentaire philosophique; ou Traité de la Tolérance universelle*, Rotterdam, 1713, del quale va detto che Romilli, autore della voce «Tolérance» de l'Encyclopédie rimanda il lettore al *Commentaire* come al libro che ha esaurito la materia; P. Bernard, *Joseph II and the Jews. The Making of the Toleration Patent of 1782*, in: «Austrian History Yearbook», 4/5 (1968/69), pp. 101-119; P. Bernardini, *La sfida dell'uguaglianza. Gli ebrei a Mantova nell'età della Rivoluzione francese*, Bulzoni, Roma, 1996; Id., *La questione ebraica nel tardo Illuminismo tedesco. Studi intorno allo "Über die bürgerliche Verbesserung der Juden" di C. W. Dohm (1781)*, Giuntina, Firenze, 1992, pp. 191, molto attento al dibattito su tolleranza ed emancipazione, che si colloca sul finire del Settecento, nell'area tedesca.

⁸¹ Né si può trascurare la rilevanza dell'Illuminismo ebraico, l'impatto di questo col mondo dei gentili, le riforme, i concetti chiave di emancipazione, tolleranza, naturalizzazione, la pubblicistica politico-giuridica, il diritto comune, la recezione; C. Bloch, *L'opinion publique et les Juifs au XVIII siècle en France*, in: «Révue des études juives», n. XXXV; M. L. Cicalese, *Tolleranza religiosa e libertà nella storiografia italiana del primo*

Novecento: Francesco Ruffini e Guido De Ruggiero, in: «Il pensiero politico, rivista di storia delle idee politiche e sociali», n. 2, 1996, pp. 254-272, incentrato su tolleranza, Statuto, diritti di libertà, libertà religiosa, di coscienza, di culto, compreso il diritto all'irreligione; A. Court, *Lettre d'un patriote sur la tolérance civile des Protestants de France, et sur les avantages qu'en resulteraient pour le royaume*, s. l., 1756; J.-M. Dargaud, *Histoire de la Liberté religieuse en France et de ses Fondateurs*, 4 voll., Paris, 1859, sulle problematiche della tolleranza; M. Firpo, *Il problema della tolleranza religiosa nell'età moderna*, Loescher, Torino, 1978, pp. 302; C. Ghisalbetti, *Stato nazionale e minoranze tra XIX e XX secolo*, in: *Stato nazionale ed emancipazione ebraica, Atti del convegno, (Roma 23-25 ottobre 1991)*, Bonacci, Roma, 1992, pp. 27-39; Grégoire, *Essai...*, cit.; L. Guerzoni, *Libertà religiosa ed esperienza liberal-democratica*, in: AA. VV., *Teoria e prassi delle libertà religiose*, Bologna, 1975, pp. 211 e sgg.; A. C. Jemolo, «La libertà religiosa», in: *Tra diritto e storia (1960-1980)*, Giuffrè, Milano, 1982, pp. 519-35; Id., *Stato e Chiesa negli scrittori politici italiani del Seicento e del Settecento*, I ed. Torino, 1914, ora Morano, Pompei, 1972, pp. 439; Katz J., *Exclusiveness and Tolerance. Studies in Jewish-Gentile Relations in Medieval and Modern Times*, London, Glasgow-New York, Oxford Univ. Press, 1961, pp. 200; S. Lariccia, *La libertà religiosa nella società italiana*, in: AA. VV., *Teoria...*, cit., J. Lémann, *L'entrée des Israélites dans la société française, e les États chrétiens*, Paris, 1886; S. Luzzatto, *Discorso circa il stato de gl'hebrei et in particular dimoranti nell'inclita città di Venetia*, Facsimile dell'edizione veneziana del 1638 corredato di una nota di Riccardo Bachi su La dottrina sulla dinamica delle città secondo Giovanni Botero e secondo Simone Luzzatto (1946), Forni, Bologna, 1976, pp. 92; pp. 313 e sgg.; M. F. Maternini Zotta, *L'ente...*, cit., pp. 484; D. Menozzi, *Il dibattito sulla tolleranza nella Chiesa italiana della seconda metà*

funzionanti entro il piano dell'*incolatus* giuridico⁸², dello *jus reci-*

del Settecento, in: R. Crahay (a cura di), *La tolérance civile. Actes du colloque de Mons, Bruxelles, 1982*, pp. 161-74.

⁸² Cfr., sempre sulla tolleranza, Mirabeau, *Sur Moses Mendelssohn, sur la réforme politique des Juifs et en particulier sur la révolution tentée en leur faveur en 1753 dans la grande Bretagne*, Londres, 1787; N. Nilles, *De iuridico valore decreti tolerantiae*, Oeniponte, 1893; G. Noodt, *De religione ab imperio jure gentium libera*, Lugd. Batavorum, 1706; anche in G. Noodt, *Opere*, Lugd. Batavorum, 1760, Tom. I, pp. 518-26; F. Puaux, *Les précurseurs français de la Tolérance au XVIIe siècle*, Parma, 1881; G. M. Pujati, *Lettera di un teologo ai sigg. Estensori dell'Effemeridi letterarie di Roma in difesa d'una dissertazione stampata in Brescia sul ritorno degli Ebrei alla Chiesa, 1778*; Id., *Esame delle opinioni de' moderni millenari cattolici riprodotta a difesa del regno visibile in terra di Gesù Cristo*, Venezia, 1814, entrambi indici del filosemitismo e del millenarismo, presenti nell'opinione pubblica; T. Reinach., *Les Juifs dans l'opinion chrétienne au XVIIIe siècle*, in: «*Révue des études juives*», n. VIII, sull'opinione pubblica italiana; M. Rigatti, *Un illuminista trentino del sec. XVIII: Carlo Antonio Pilati*, Firenze, 1923; Ath. Roux de Laborie, *L'Unité du culte public, principe social chez tous le peuples*, Paris, 1789, sul dibattito all'Assemblea nazionale sulla tolleranza; Id., *De la Liberté de culte*, Paris, 1791; F. Ruffini, *La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, Il Mulino, Bologna, 1992, pp. 518; F. Scaduto, *Stato e Chiesa sotto Leopoldo I*, Firenze, 1885; P. Schaff, *The progress of Religious Freedom as shown in the History of Toleration Acts*, New York, 1889; *Chiesa e Stato negli Stati Uniti, ovvero l'idea americana della libertà religiosa e i suoi effetti pratici*, in: *Biblioteca di Scienze Politiche*, vol. VIII, Torino, 1802; J.F. Simon, *La libertà di coscienza*, in: *Biblioteca...*, cit., vol. VIII, Torino, 1892; J. Tailhé, G. N. Maultrot, *Question sur la Tolérance, ou l'on examine si le maximes de la persecution ne sont pas contraires au droit des gens, à*

la religion, à la morale, à l'intérêt des souverains et du clerge, Genève, 1758; degli autori, Tailhé è uno storico, ecclesiastico e collaboratore dell'Enciclopedia; Maultrot è un canonista. L'opera, poi, viene pubblicata, nel 1760, col titolo più breve di *Essai sur la tolérance chrétienne*, s. l.; J. Toland, *Ragioni per naturalizzare gli ebrei in Gran Bretagna ed Irlanda*, a cura di Paolo Bernardini, Giuntina, Firenze, 1998, pp. 267; A. R. J. Turgot, *Le Conciliateur ou Lettres d'un ecclésiastique à un magistrat, sur le droit des citoyens à jouir de la tolérance civile pour leurs opinions religieuses; sur celui du clergé de repousser par toute la puissance ecclésiastique les erreurs qu'il désapprouve, et sur les devoirs du prince à l'un et à l'autre égard*, Rome, 1754. Questa I edizione esce anonima, forse con un titolo più breve. La II esce nel 1788, col nome di Turgot; la III a Parigi nel 1791 per cura di Dupont de Nemours. Si trova altresì nelle *Oeuvres*, Paris, 1844, Tom. II, pp. 688-703. Oltre alle due lettere, di cui si compone il *Conciliateur*, T. scrisse due altre Lettere sulla tolleranza, l'una prima, l'altra dopo quell'opera. F. Venturi, *Settecento riformatore, II, la chiesa e la repubblica dentro i loro limiti, 1758-1774*, Torino, Einaudi, 1976, pp. 355; Voltaire, *Traité sur la Tolérance: à l'occasion de la mort de Jean Calas*, 1763; Id., *Juifs. Il manifesto dell'antisemitismo moderno a cura del padre della tolleranza*, a cura di E. Loewenthal, Claudio Gallone editore; Id., *Avis au public sur les parricides imputé aux Calas et aux Sirven*, 1771; J. N. von Hontheim (Febronius), *Dello Stato, della Chiesa e della legittima podestà del Pontefice Romano. Trattato composto da Giustino Febronio, Giurisconsulto, ad oggetto di conciliare le discordie tra li Cristiani in materia di Religione, tradotto dall'originale latino. Prima e. ital., colle cinque ultime correz. dell'Autore*, Venezia, Bettinelli, 1767; J. N. von Hontheim (Febronius), oppure Iustinii Febronii, *De Statu Ecclesiae et legitima potestate Romani Pontificis liber singularis, ad reuniendos dissidentes in religione chri-*

*piendi Iudaeos*⁸³. Un affiancamento fruttuoso, proficuo, questo, che consente un inquadramento a più ampio spettro di un mondo, altrimenti votato a essere considerato sotto la mera ottica della *minoritas*; e che, soprattutto, non è scevro di riscontri sul piano giuridico. In realtà, vengono coinvolte più situazioni, oltre a quella, ovvia, della permissione; la politica delle conversioni, infatti, non è aliena dal poter essere interpretata secondo questa prospettiva; così come, anche, quella della segregazione in ghetti.

Status pubblico – un problema di rigidità concettuale

Lo stato pubblico rappresenta, ancora nel Settecento, un elemento assente per gli ebrei, rispetto al quale possono soltanto essere definiti in negativo. Se, da un punto di vista pubblico, essi sono formalmente recepiti per prerogativa sovrana⁸⁴, una volta che ciò sia avvenuto, non interviene una definizione della condizione (peculiare) di *recepti*, mentre si applica loro la condizione che, pur pertinendo al diritto pubblico, ha contenuto prettamente civilistico, dello stato di cittadinanza.

In particolare, risulta una completa assenza del punto di vista, dell'ottica fornita dallo *status* pubblico non formale, ma effettivo, rispetto al quale – e ciò vale con riferimento a svariati territori – la condizione maggiormente adatta a descrivere quella degli ebrei è l'inesistenza, vale a dire che essi, al di sopra di una determinata soglia, che è quella della recezione, non sono considerati. Lo stato pubblico costituisce ancora un elemento assente, per gli ebrei. O, meglio, un elemento negativo, dalla prospettiva del quale essi sono inesistenti, assenti, tanto che le trattazioni si limitano a rilevare – o insistono nel sottolineare – come i dissidi religiosi influiscano per la massima parte sulla condizione civile dei dissidenti, colpendoli con incapacità ai diritti civili, mentre restano escluse le questioni di diritto pubblico, al quale appartiene appunto formalmente lo stato di cittadinanza⁸⁵.

stianos compositus, Bullioni apud Guillemun Evrardi, in realtà Francoforte, Esslinger, 1763; C. Yvon, *La liberté de conscience reserrée dans le bornes legitimes*, Londra, 1754.

⁸³ Con riferimento al *Privilegium a Landgraviis Turingiae (...) anno MCCCLXVIII datum*, la norma che precedentemente regolamentava gli ebrei dei territori, il Biener, *Exercitatio...*, cit., pp. 22-6, si limita a commentare «est plenam Iudaeorum tutelam et iurisdictionem ex his tabulis ad Principes solos pertinuisse, neque villam aut Imperatorum aut

magistratus ordinarii apparere potestatem, ex quo auctam firmatamque territorii et iurisdictionis potestatem mihi intelligere videor. Haec igitur sunt leges et iura Iudaeorum in territoriis Principis Saxoniorum olim usitata, exolvisse partim temporis vetustate, partim superesse et moribus maiorum scriptisque legibus comprehendi mox intelligetur».

⁸⁴ «Ius maiestaticum» lo definisce G. F. Ayer, *Tractatio...*, cit., cap. III, §. VII, p. 66, ma cfr. anche p. 67.

⁸⁵ F. Forti, *Istituzioni...*, cit., II, p. 5.

⁸⁶ Ivi, pp. 7-8.

Dunque, la legge potrebbe prescrivere «giustamente» delle «condizioni alla capacità politica degli uomini», concedendola agli uni e negandola agli altri, «non essendo i diritti di cittadinanza riconducibili alla norma rigorosa del gius naturale; ma non ha tanta libertà quanto ai diritti civili», perché l'uomo, in alcune situazioni, va protetto e considerato in quanto uomo (non come cittadino), sia che per nascita e per elezione appartenga all'aggregazione politica, sia che semplicemente dimori nel territorio di questa⁸⁶. Si tratta, in effetti, di una valutazione interessante perché non limita il godimento dei diritti civili alla condizione di cittadinanza, ma lo estende anche alla situazione di *incolatus*. Questa capacità ai diritti coincide con l'essere uomo e non si può perdere per finzione civile, per una *fictio iuris civilis*. Si tratta, comunque, di una «capacità generica», che «sta ristretta nei confini del rigoroso diritto naturale» e che non può ancora essere estesa all'ambito pubblico, per l'ovvia ragione della difficoltà, che a quel punto si ingenererebbe, a dover riconoscere diritti pubblici a sudditi, soggetti anche formalmente, ma meramente dimoranti nel territorio.

Sebbene, infatti, la questione non resti esclusa dalle considerazioni giuridiche, il limite intrinseco di tali valutazioni è politico, in quanto attinente alle personali prerogative del sovrano, e sta nel considerare, in quel caso, non lo stato pubblico in astratto, ma uno stato inteso quale situazione propria degli ebrei e, dunque, ennesima espressione della peculiarità del gruppo.

Status vox nobis singularem illam Judaeorum conditionem notat, qua Ulpiani tempore, in Imperio Romano usi sunt, & nunc utuntur⁸⁷. Stat tamen prisca iuris publici regula, nisi quod gratia et indulgentia Principum Serenissimorum Iudaei nonnulli paulatim in Saxoniam recepti fuerunt. Quamobrem e re publica visum fuit iura Iudaeorum legibus publicis definire⁸⁸.

La limitazione pare non essere originaria, come si evince, *a contrario*, dal fatto che passi di Ulpiano e Modestino lasciavano agli ebrei la possibilità di essere esentati dal prestare atti confessionali, se fossero stati eletti a uffici e funzioni pubbliche⁸⁹; pare, invece, trattarsi di una

⁸⁷ Così E. Ottonis, *Disputatio...*, cit., p. 3. Il quale aggiunge subito che «Iureconsultis status appellatur; quia in eo consistit dignitas, & natura cujusque civilis; in hoc Reipublicae loco standi jus habemus. Status autem vel publicus est, vel privatus: ille hujus est loci, & potissimum in sacris, magistratibus ac honoribus consistit». Si tratta della premessa, contenuta nell'*Ingressus*, che pone, quindi, le basi teoriche dell'intero discorso. La *sedes materiae* è il Caput

III., §. f. D. *de Decurionibus*. Da notare che la parola *conditio* è nata nel latino tardo e medioevale, con la Scolastica, mentre il latino classico ha *condicio*.

⁸⁸ Ch. G. Biener, *Exercitatio...*, cit. p. 27.

⁸⁹ D. 50, 2, 3, 3 (*De decurionibus*; Ulpianus, *Libro tertio de officio proconsulis*); D. 27, 1, 15, 6 (*De excusationibus*; Modestinus, *Libro sexto excusationum*); V. Colorni, *Gli ebrei...*, cit., pp. 3-4, n. 11 e pp. 34-6, n. 194, di cui è molto pregnante il breve discorso. In partico-

interpretazione posteriore, che ha goduto dell'appoggio da parte dei giuristi⁹⁰ e che, dunque, ha finito per tramandarsi, insieme a un campionario di luoghi comuni⁹¹.

lare, cfr. i passi *ivi* citati. I medesimi passi sono altresì riportati nella *Disputatio* dell'Ihringk, che dal commento del primo muove per la sua *disputatio*.

⁹⁰ E. Ottonis, *Disputatio...*, cit., pp. 1-3. Si noti, dalla terminologia adoperata, come emerge la valutazione che non può essere dato un risvolto pubblico alla condizione della *miseria gens* dalla *dura sors, viperina progenies, unius Filii Dei nece & contumelia indignis, tolerata nisi sub lege servitutis*.

⁹¹ Si può considerare esemplare, a tale proposito, l'impianto dell'intera *Disputatio* dell'Ihringk. È chiara l'impostazione dell'opera, che, tutta rivolta al passato dotto, in realtà, non si apre al presente, né fornisce grandi indicazioni sull'effettivo stato pubblico degli ebrei, men che mai su quello del XVII-XVIII secolo. La *Disputatio* è tutta giocata sul commento dei passi del Digesto relativi agli ebrei (cfr., per questo, *supra*), senza un accenno politico o polemico, con molte divagazioni dal tema principale, e molti accenni alla letteratura latina dell'età romana e imperiale; né, d'altra parte, varrebbe aspettarsi qualcosa di molto dissimile. Essa si snoda dalla considerazione, anche da un punto di vista tecnico, della sua fonte principale, dall'iscrizione della quale si comprende che faceva parte del *libro tertio de Officio Proconsulis*. Sotto tale rubrica, osserva l'Ihringk, sono rimasti dieci libri, indicati da un prefisso nell'edizione fiorentina delle Pandette, frammenti laceri, secondo Marquardus Freherus, in gran parte accresciuti da emendazioni; secondo l'A., al contrario, decisamente integri, in grado di restituire molto della storia ecclesiastica, degli affari delle province e del diritto romano. La considerazione tocca, poi, i libri *De Officio Proconsulis*, tra i più importanti, posti tra la *Collatio legum Mosaicarum*, frequentemente citati in *prisco Glossario*, che Henricus Stephanus pubblicò, e dei quali Cujacio, a sua volta, illustrò ogni termine. Viene esaminata, di seguito, la

figura del Proconsole, di cui Ulpiano, nei dieci libri, illustrò ogni incarico. Il Proconsole, nella sua provincia, aveva il maggior *imperium* dopo il Principe, niente di più appetibile per gli avari e gli ambiziosi; un *imperium* maggiore anche di quello del Preside, *ille spectabilis, hic clarissimus habebatur*. Ulpiano fu costretto ad accingersi all'opera a causa dell'ignoranza dei Proconsoli, gente più avvezza alle manovre militari che a trattare con le leggi, e che si affidava agli assessori. Un'ignoranza delle leggi piuttosto diffusa, non solo tra i giudici, cioè Presidi e Proconsoli, ma anche tra gli stessi assessori, soprattutto a causa e a riguardo della stratificazione di leggi e costituzioni. Del terzo libro restano solo tracce di due titoli, il *de tutelis* e il *de Decurionibus*, entrambi oggetto della *constitutio de Judaeis* di Severo e Antonino. Tra l'altro, l'A. quasi accusa Ulpiano di essere piuttosto condiscendente (*proniorem*) nei confronti degli ebrei, *nec una ratione*: lo ritiene, difatti, un mezzo ebreo, perché siro-fenicio, mentre vengono riprese citazioni positive da Strabone e da Giustino da Trogo sugli ebrei e sulla loro religione, intrisa di giustizia. Ulpiano chiama la religione ebraica con la parola superstizione, *media, nec nimis aspera* e si accinge, poi, a spiegare il termine: «Superstitio proprie est inconsulta divinae potentiae formido, quae rectum Dei cultum superstat & excedit. Graeci deizidaimonian vocant; & deilian pros to daimonion interpretantur. Pariter enim ac reliquae virtutes duobus extremis obnoxiae sunt: sic religio inter duos scopulos posita est, impietatem & superstitionem. Eleganter Ulpianus l. 8. pr. D. de Condit. inst. *Faciles, insit, sunt nonnulli hominum ad jurandum contentu religionis, alii perquam timidi, metu divini numinis, usque ad superstitionem*. Impius nel senso di *non pius*, ove la *pietas* può considerarsi la forma tipica di religiosità romana enim animo quendam stuporem inducit, finemque

Il fatto è, pare, che, accanto al riferimento allo *status*, che vorrebbe avere un carattere definitorio e sistematico, spesso, venendo meno a tali premesse, è possibile soltanto un impianto discorsivo. E la ragione risiede nel problema intrinseco della difficoltà di definire dei soggetti dal punto di vista di una situazione che, in effetti, pare non toccarli. A ben guardare, il richiamo è volto a offrire già fin dall'*incipit* una indicazione netta, ponendo una correlazione tra i due poli *status* e condizione ebraica. Ma non si tratta indubbiamente di uno *status* (se non formalmente) pubblico. In un certo senso, l'obiettivo è di fornire un concetto che sia pressoché fruibile in termini giuridici: lo *status*, appunto, che sembra essere presentato come un termine *ad hoc*, atto a denotare specificamente proprio la condizione degli ebrei, che, definitasi fin dall'epoca dell'Impero romano, continua a fare capo al medesimo concetto. Ma, appunto, di uno *status* particolare si tratta, di una *conditio singularis* esplicitamente riferita agli ebrei⁹² e non di uno *status* pubblico. Al limite, gli ebrei, anche successivamente, verranno definiti, con riguardo alla loro posizione, «sudditi» «di pari con-

negandi Deum habet, metu vacare. Superstitiosus vero credit quidem invitus esse Deum, sed metu servili eum ut hostem, ut tyrannum iratum horret & existitmescit». Prosegue, affrontando un parallelo con la superstizione e la magia. Cita, poi, Seneca: «Rectum de hoc mentium humanarum ludibrio iudicium est Senecae Ep. 123. *Superstitio insanus error est, amandos timet, quos colit violat. Quid enim interest, utrum Deos neget, aut infames?*» Continua, quindi, ricorrendo a Curzio: «*nulla res, inquit, efficacius multitudinem regit, quam superstitio*» (l. IV. c. 10). L'A. definisce, poi, la religione ebraica come superstiziosa, adducendo una serie di esempi. Egli nota come ai Romani la «*Judaeorum religio (...) vana & ridicula visa fuit; ut haud mirum sit, eam ab Ulpiano superstitionem appellari. Durior Cicero pro Flacco cap. XXVIII. barbaram superstitionem vocat (...). Tacitus pervicaciam superstitionis Hebraeis tribuit II. Hist. 4. eosque alibi gentem superstitioni obnoxiam, religionibus adversam nuncupavit v. Hist. 13. Et revera nihil erat tam contrarium, quam Judaeorum & Romanorum religio, illi repudiata omni figura, summum illum & unum, & invisibilem Deum venerantur; hi vero templa Deorum simula-*

cris ornabant; eorumque formas, aetates, conjugia, cupiditates, praelia, cognationes aliaque tradebant, ad similitudinem imbecillitatis humanae traducta. Bene & vero Tacitus V. Hist. 4. Profana illic omnia, quae apud nos sacra: rursus concessa apud illos, quae nobis incesta». I Romani consentirono agli ebrei di esercitare la propria religione, ammettendoli ai diritti di cittadinanza dietro il pagamento della tassa sul censo: una tolleranza dietro cauzione. «*Hoc tamen praestare ausim, Iudaeos plerumque intra Urbem patriis ritibus vivere potuisse; soluto quotannis censu binarium drachmarum, qui imperatus a Tito, vice illius, quod primus ad templum Hierosolymitanum mittebatur*». Invero, si tratta di una sorta di concessione, dietro pagamento, di poter esercitare i mestieri più sordidi: «*sic & soluto isthoc tributo Iudaeum esse, & filios circumcidere, & Sabbatha colere licebat*». Nonostante questo, restano gli ebrei invisibili, derisi dai Romani, a causa delle differenze tra i rituali, soprattutto la circoncisione, che suscitava grande scherno (a dimostrazione l'Ihringk riporta una cospicua serie di appellativi); oltre che incapaci di accedere alle onorificenze.

⁹² Cfr., *supra*, n. 81.

EXERCITATIO IVRIS PVBLICI
ATQVE PRIVATI
DE IVRE REGIO
RECIPIENDI IVDAEOS IVDAEORVMQVE
IN SAXONIA ELECTORALI IVRIBVS ET
OBLIGATIONIBVS

ILLVSTRIS ICTORVM ORDINIS AVCTORITATE

P R A E S I D E

**D. CHRISTIANO GOTTLOB
BIENERO**

IVR. NAT. ET GENT. PROF. PVBL. ORD.

A. D. XI. FEBRVARII MDCCCXC

H. L. Q. C

AD DISCEPTANDVM PROPOSITA

A

CHRISTIANO WINCKLERO

LIPSIENSI.

LIPSIAE

EX OFFICINA KLAVBARTHIA.

Il frontespizio della *Exercitatio iuris publici atque privati De jure regio recipiendi* del Biener

dizione degli altri»⁹³, ma, vale ripetere, anche in progresso di tempo e di fronte a situazioni più chiaramente relazionabili alla cittadinanza moderna, senza alcun accenno al *citoyen*, semmai alla cittadinanza di tipo antico, a quello *status civitatis* di romana memoria. Senza contare che la terminologia di riferimento in materia subisce una brusca accelerazione in senso evolutivo proprio entro l'ambito degli scritti politici sulla emancipazione degli ebrei e dei dibattiti assembleari, aprendo a vocaboli come emancipazione, rigenerazione, mentre gli esperti di diritto continuano a fare uso di una terminologia politicamente datata e giuridicamente incardinata, ferma, non al passo coi tempi.

Mentre infatti, essi si interrogano *an Judaei sint cives*, troviamo che un altro genere di cittadinanza, politicamente evoluta, viene chiesta a gran voce dai deputati, ebrei e non, dai sovrani, da soggetti politici forti. Non dai giuristi, invischiati più di altri nelle pastoie – e negli immobilismi, anche di attribuzione di significato – della terminologia tecnica, che mai come in questo caso risulta essere tanto scarsamente evocativa quanto, al medesimo tempo, aperta ai più vasti contenuti, se solo si accettasse di adeguare quelle parole – *incolatus*, *status civitatis*, *receptio* – e, soprattutto, l'intelaiatura che esse offrono, fornendole, entro la veste consueta, di contenuti politicamente nuovi. Occorrerebbe uno sforzo di adeguazione, che, di per sé, è alieno al concetto stesso di termine tecnico, nel quale l'evoluzione del concetto – compreso tutto il retaggio che vi è dietro – rimane come cristallizzata. Non i termini tecnici *ex se*, come mera struttura, dunque, costituiscono in questa fase il vero vincolo, semmai il loro retaggio, il contenuto che essi riescono (ancora) a evocare, l'uso, eccessivamente legato agli arcaici schematismi, che di essi si fa, il meccanismo con cui il giurista li carica di significati storicamente fondanti (ed inibenti). È questo il dilemma che emerge dalle fonti. Un problema, più che di fisicità terminologica, di rigidità concettuale e contenutistica.

E, in effetti, continua a valere, per gli ebrei, lungo tutto l'arco del diritto comune, come una sorta di propagazione *ad nutum* del princi-

⁹³ F. Forti, *Istituzioni...*, cit., II, pp. 114-5 annota che gli ebrei sono "ridotti" di pari condizione degli altri sudditi, assoggettati agli stessi tribunali e alle stesse leggi, restando intatti i "privilegi" che garantiscono la libertà di coscienza (riferendosi, nella n. 623, alla l. 17/12/1814, alla Circ. 25/9/1820, al Tesoro del Foro toscano, Dec. I, Tom. III., Dec. LXX, Tom. VIII; Magnani, *Delle successioni intestate*). È comunque interessante notare l'uso che egli fa del termine "privilegi", oltre che, curiosamente, l'impiego dell'espressione "ridot-

ti", come se i precedenti privilegi concessi avessero la funzione di porre l'ebreo su di un piano differente, separato dagli "altri sudditi": l'ebreo è, per l'Autore, suddito, ma quasi al di sopra, come connotato da un privilegio odioso. In ogni caso, non se ne contesta certo lo *status* di suddito, in accordo con ciò che la giuspubblicistica di qualche anno dopo considererà. Più avanti, a p. 130, egli definisce "leggi di eccezione" quelle che hanno colpito i dissidenti in fatto di religione.

pio di personalità del diritto⁹⁴, per la quale risulta relativamente arduo che essi rinuncino a essere regolamentati, anzi, più correttamente, a continuare a osservare – già che di osservanza ritualizzata si tratta – le proprie norme, che, pur essendo di origine religiosa, hanno afferenza ai più ampi settori della vita comune. Di fatto la peculiarità della loro situazione finisce per comportare che essi non possono far parte, se non materialmente, attraverso un principio di residenza (e, dunque, localizzato – lo *jus standi*), dello stato, nel territorio del quale si trovano, e rimangono dunque una *nazione* distinta⁹⁵, «un corpo di nazione separato», riconosciuto, sì – e, in ciò, soggetto delle leggi locali –, ma «vivente colle sue leggi» e costretto, al di fuori della propria cerchia, all'osservanza di tutte le norme territoriali a sé di fatto estranee⁹⁶.

Salta, quindi, all'attenzione una seconda sfumatura, che dà conto della consapevolezza da parte dei giuristi del lungo arco temporale entro il quale il fenomeno si situa. È interessante rilevare come siano proprio i giuristi a evidenziare questo tipo di persistenza di lunga durata, dalla quale emerge la duplice esigenza, da un lato, di dover muovere sempre da una impostazione tecnica, giuridica (lo *status* è infatti definito, in mancanza di possibilità di essere considerato “pubblico”, *singularis conditio*), al limite dettata da una necessità politica; dall'altro, quella, tipicissima di un ordinamento cetuale, di dover puntare a un referente determinato, concreto (il gruppo ebraico).

Una concettualizzazione, dunque, questa dello *status* non pubblico ebraico, di immediato riscontro giuridico e pratico, ma anche costruita (o, almeno, così interpretata a posteriori) su di una nozione di *corpus* peculiare e specifica, che rinvia a una immediata identificabilità del referente. Ancora – e questo va considerato un apporto nuovo – vale notare un duplice rinvio, innanzitutto, col richiamo a *dignitas* e a *natura*, a situazioni proprie del diritto naturale⁹⁷, attinen-

⁹⁴ Il Forti osserva come gli ebrei siano stati regolati, durante il diritto comune, dal principio di personalità del diritto, ma, cessato questo, risulta arduo che rinuncino alle proprie norme. «Essi non fecero mai parte della nazione nel territorio della quale si trovavano; ma formarono sempre un corpo di nazione separato, vivente colle sue leggi, avente i suoi superiori distinti dai magistrati comuni. Questo però non voleva dire che fossero liberi, perché il peso della servitù gravava su tutta la nazione; e l'autorità dei magistrati proprii e delle leggi proprie cessava, tostochè si trattasse di delitti o di rapporti civili, nei quali avesse interesse un cristiano o il signore temporale nel territorio del

quale si ritrovavano» (F. Forti, *Istituzioni...*, cit., pp. 40, 50-3).

⁹⁵ Ivi, p. 53.

⁹⁶ Ivi, p. 51, che cita C. Du Cange, (voce): «Judaei», in: *Glossarium*, t. III.

⁹⁷ Pare fondare anche sul diritto naturale, quasi in polemica con il contrattualismo, la descrizione dello *status* degli ebrei anche il Forti, il quale sostiene che, considerando il patto sociale come “unica” e “primitiva” fonte del diritto, si arriva a figurare l'ipotesi di un uomo che non sia persona e manchi di ogni veste civile per poter essere protetto dalla società. Se, al contrario, si riconosce «un principio eterno di naturale giustizia anteriore alle convenzioni sociali, sarà sempre assurdo supporre che un uomo

ti alla sfera del sociale e dell'umano; e, in seconda battuta, con il ricorso allo *jus standi*, a una situazione materiale, quella, cioè, dell'esserci, del trovarsi fisicamente in un luogo.

*Iureconsultis status appellatur; quia in eo consistit dignitas, & natura cujusque civilis; in hoc Reipublicae loco standi jus habemus*⁹⁸

costituisce, finalmente, la posizione del nucleo fondante delle varie dissertazioni. Lo *ius standi*, la residenza, la tollerata presenza in un territorio, è il concetto da cui si dipanano – e che, insieme, giustifica – le varie tematiche, dalla tolleranza, alla recezione, all'*incolatus*, allo *ius civitatis*. E, in effetti, una tipica definizione dello *status* degli ebrei è *tolerata nisi sub lege servitutis*⁹⁹ e, a essa, spesso si accompagna la valutazione della estrinsecazione degli effetti concreti della tolleranza graziosa, proveniente *ab arbitrio indulgentiaque Principis legum latoris (...)*, e il cui effetto è *singulos lege solvere incolatumque in urbibus (...) concedere*; né manca la consapevolezza che quella offerta agli ebrei dalle norme è una vera e propria *tutela*. Anzi, spesso risalta il contrasto tra la norma proibitiva e interdittiva, *lege publica sancita receptaque*, e l'*arbitrium et indulgentia* del singolo sovrano territoriale, che ne mitigano l'asprezza attraverso la concessione dell'*incolatus*¹⁰⁰. Lo stato "pubblico" rappresenta dunque ancora un elemento assente per gli ebrei. Dal punto di vista pubblico essi sono recepiti, ma, una volta che ciò sia avvenuto, non interviene una definizione della condizione (a parte) di recepiti, mentre si applica la condizione di *incolatus*¹⁰¹.

non abbia diritto a essere protetto e difeso dalle leggi che reggono il territorio nel quale trae i suoi giorni». Egli, dunque, sostiene che le norme vigenti prendono in esame nell'uomo l'umanità e non i caratteri imposti dalla legge, con ciò, implicitamente, considerando come i caratteri richiesti dal patto sociale non siano tutti quelli che definiscono l'uomo e comportino anche "figure minori", mentre, quando si parla di "umanità", si intende una figura a tutto tondo. La legge, insomma, può non essere stata sufficiente per i caratteri dell'umanità. Per i Romani solo i cittadini avevano uno Stato, avevano diritti per legge; i servi erano cose; i forestieri avevano diritti solo in base ai patti con le rispettive nazioni di appartenenza. Ogni principio di diritto si riconduceva, così, a una natura pattizia, ma, a poco a poco, ci si è persuasi che vi siano un diritto naturale e un diritto delle genti, che toc-

cano non solo il cittadino, ma l'umanità. F. Forti, *Istituzioni...*, cit., p. 6.

⁹⁸ E. Ottonis, *Disputatio...*, cit., p. 3.

⁹⁹ Ivi, pp. 1-3.

¹⁰⁰ Biener..., *De iure...*, cit., p. 3. Nel caso di specie, si riportava alla memoria la condizione degli ebrei tra XV e XVI secolo. «Maxima autem rerum conversio seculo XV. et XVI. facta est, tutela enim legibusque exuti, poenis coerciti, extorres pulsi, atque e territoriis Saxonici migrare coacti fuerunt, lege publica sancita receptaque, ut ne Iudaeis unquam sacra sedesque in Saxonia constituere liceret. Manavit igitur haec iuris publici regula ad nostram usque aetatem, ita tamen, ut ab arbitrio indulgentiaque Principis legum latoris pendeat, singulos lege solvere incolatumque in urbibus ditionum Saxoniarum concedere».

¹⁰¹ Una condizione, ricorda il Biener, che aveva conosciuto epoche più sanguinose (secc. XII-XIII), accanto a

Vi è un ulteriore aspetto dello *status* non pubblico, che va a confermare quanto sostenuto finora. «Status autem vel publicus est, vel privatus: ille hujus est loci, & potissimum in sacris, magistratibus ac honoribus consistit»¹⁰². In una qualificazione dello *status*, che si completa con la distinzione d'obbligo tra privato e pubblico, è proprio quest'ultimo, denotato attraverso un ambito di onorificenze e dignità, dalle quali essi restano esclusi, a smascherare l'impossibilità di una tale concettualizzazione per gli ebrei. Di fatto, del loro stato pubblico può essere offerta una utile definizione *a contrario*, per negazione, caratterizzata dal regime dell'assenza.

In tale prospettiva la condizione degli ebrei può ancora, verso la fine del '700, essere situata – e colta – secondo categorie di Antico regime, nelle quali, al di là della collocazione geopolitica, e al di là di qualche eccezione, la presenza ebraica sembra richiedere (ancora) una giustificazione al suo esserci. Giustificazione che implica (ma, a sua volta, motiva), innanzitutto, l'ammissione che essa non si fonda su un diritto proprio, ma sulla tolleranza da parte di un soggetto esterno, sovrano o entità politica minore¹⁰³; e che ne comporta, inoltre, una funzionalizzazione, il che avviene, di solito, spiegandone il senso in un'ottica teologica¹⁰⁴, oppure sottolineandone l'utilità economica¹⁰⁵.

Nel primo caso viene in esame il rapporto tra ebrei, *inimici Crucis Christi*¹⁰⁶, e Chiesa e il meccanismo storicamente preponderante, costante, sin da Paolo e Agostino, per proseguire con i canonisti e i civilisti¹⁰⁷, è quello del testimone necessario, in cui, sebbene *ipsum*

momenti migliori, per poi cedere, di nuovo, per i mutamenti intercorsi tra XV e XVI secolo, all'esilio, assieme alla proibizione di portare in Sassonia oggetti sacri e di costruirvi templi. Proibizione che si è conservata e spetta alle singole normative locali eliminare, concedendo il diritto di residenza.

Di fatto, l'A. giustifica l'interesse per la condizione degli ebrei, sia recepiti (cioè tollerati), sia non recepiti, secondo il diritto sassone, con la motivazione che, al di là della proibizione, molti ebrei si sono ormai stabiliti e abitano nella regione, soprattutto a Lipsia e Dresda; altra ragione segue alla recezione da parte dell'Elettore di Sassonia degli ebrei sassoni.

¹⁰² E. Ottonis, *Disputatio...*, cit., p. 3.

¹⁰³ Sulla figura del sovrano, del *princeps*, sulla sua estensione alle entità politiche minori, sulle statuizioni di tali organismi e sulle conseguenze di ciò, cfr. V. Colorni, *L'eguaglianza...*, cit., pp.

11 e sgg., specialmente le pagine sul De Luca, il Richeri e la generalità della legge; cfr. anche la parte dedicata ai *praecepta*, cioè i provvedimenti volti a colpire nominativamente determinate persone, e alle *leges*, rimozioni particolari di diritti determinatesi a seguito di disposizioni generali e astratte.

¹⁰⁴ A. Foa, *Ebrei...*, cit., pp. 25 e sgg. sul testimone necessario, e pp. 183 e sgg. sui ghetti.

¹⁰⁵ C. Cattaneo, *Interdizioni israelitiche*, Torino, Einaudi, 1987, pp. 30-52.

¹⁰⁶ M. de Susaniis, *Tractatus...*, cit., Capit. II, n. 1, p. 28v.

¹⁰⁷ D. Quaglioni, *Fra tolleranza e persecuzione. Gli ebrei nella letteratura giuridica del tardo Medioevo*, in: C. Vivanti (a cura di), *Gli ebrei in Italia, dall'alto medioevo all'età dei ghetti*, *Storia d'Italia, Annali 11°*, vol. I, Einaudi, Torino, 1996, pp. 645-675.

*esse Iudaeum sit crimen, & delictum*¹⁰⁸, nondimeno alla figura dell'ebreo si applica una sorta di tolleranza, con, conseguente, mantenimento – ma non accettazione – nell'ambito della società cristiana, in base all'idea che *ipsos Iudaeos ex pietate sustinet Ecclesia, & pietas Christiana receptat*¹⁰⁹. Si ha, però, anche la concettualizzazione di una presenza fondata su di una tolleranza funzionalizzata, perché

generalem consuetudinem, quae hodie viget per Italiam de sustinendis Hebraeis mutantibus sub husuris in civitatibus esse tolerabilem, immo necessariam, & salutiferam, & sine peccato propter necessitates hominum, & quia alias Christiani exercerent ipsas usuras¹¹⁰. In tale ottica, essi, comunque, computantur inter oves Christi,

formula ampliata a *creatione, gubernatione* e, infine, *redemptione ex parte Christi*¹¹¹. Accanto a questo, più forte nella politica ecclesiastica di fine '700, ma con analoga motivazione di salvezza, sussiste il meccanismo conversionistico, che affianca alla tolleranza della presenza ebraica lo strumento (sociale) della reclusione nei ghetti, come quello dei battesimi *invitis parentibus*, con la funzione di convertire gli infedeli, cioè di eliminarne il segno.

Nel secondo caso (utilità economica), nel quale viene, invece, in esame il rapporto tra ebrei e autorità temporale, la tolleranza si fonda su un risalente potere discrezionale del sovrano, che ha il privilegio, ovviamente dietro pagamento di apposite tasse, di *iudaeos habere* (o *tenere*) oppure quello *de non tolerandis Iudaeos*. Si registra, quindi, una evoluzione della funzione, originariamente affidata agli ebrei, di forziere della Corona, anche se questa connotazione non si perde del tutto: gli ebrei sono i sudditi, dai quali riscuotere il prezzo delle tolleranze o delle condotte; ma rappresentano anche, nel contempo, un gruppo di sudditi a sé, peculiare; il che involve una ulteriore evoluzione nei rapporti con i sovrani, soprattutto di quelli illuminati, che cercano di amalgamarli, uniformandoli, col resto delle popolazioni, aprendo alle problematiche prima della cd. ruralizzazione, e, in seguito, della tolleranza, della cittadinanza, della emancipazione, dell'assimilazione, dell'identità¹¹².

¹⁰⁸ M. de Susaniis, *Tractatus...*, cit., Capit. II, n. 2, p. 28v.

¹⁰⁹ Ivi, Capit. II, n. 3, p. 28v.

¹¹⁰ Ivi, Capit. II, n. 6, p. 29r.

¹¹¹ Ivi, *Secunda pars principalis*, Caput II, n. 3, p. 41v.

¹¹² Per una interessante analisi dei modelli, così proposti, cfr. A. Foa, *Ebrei...*, cit., pp. 268 e sgg.; analogamente, in V. Colorni, *Gli ebrei...*, cit., pp. 68 e sgg., sull'obiettivo di trasformazione delle con-

dizioni economico-sociali degli ebrei da parte di Giuseppe II, oltre che sulla proposta di ruralizzazione, mossa dal professore piemontese Pietro Regis; sul rinnovo della tolleranza per il porto franco di Trieste, cfr. M. F. Maternini Zotta, *L'ente comunitario...*, cit., pp. 10-54, soprattutto gli interessi economici, sottolineati, nella formula adoperata da Maria Teresa, alle pp. 42 e sgg.; sempre sul ruolo economico, svolto da Trieste, G. Cervani, *Gli*

In tale ambito, come accennato, particolare interesse comportano le classificazioni e le terminologie a cui si può notare il ricorso, come automatico, da parte dei giuristi. Ad esempio, il richiamo alla differenziazione tra *receptio-recipientis* e *incolatus*. La prima coppia, che dà conto di una tolleranza, che si esplica nella completa ed eguale partecipazione al diritto civile; il secondo, invece, che indica l'elezione di domicilio in un paese straniero, la mera residenza di fatto – ed è, appunto, il termine al quale ricorre il Colorni –. In questo senso *incola* viene contrapposto a *civis*. *Incola* è la parola con cui si indica lo straniero, che, però, gode di un diritto di residenza stabile sul territorio. *Civis* è, invece, il cittadino non straniero, che gode di un diritto originario.

Raffronto tra *status civilistico* e *publicistico*

Quanto agli aspetti di persistenza, che caratterizzano lo statuto dell'ebreo nel tardo diritto comune, essi vanno sottolineati, perché è molto inconsueto, a pochi anni di distanza, a volte anche contemporaneamente, rispetto ai porsì delle problematiche dell'emancipazione, incontrare riportate, in raccolte anche di parecchio posteriori, norme che recano ancora un'impronta decisamente controriformistica¹¹³ e giuristi che, in pieno Settecento, dissertano, senza apparente accenno ai dibattiti altrimenti in corso, del diritto dei sovrani di tollerare o espellere gli ebrei, della legittimità o meno di imporre loro il battesimo (argomento, questo, che arriverà a toccare la metà del secolo con l'opera, a tutto campo, del Lambertini¹¹⁴), della superstiziosa religione ebraica, delle varie classificazioni di tolleranza.

ebrei a Trieste nella seconda metà del Settecento, in: P. C. Ioly Zorattini (a cura di), *Gli ebrei a Gorizia e Trieste tra "Ancien régime" ed emancipazione*, Del Bianco, Udine, 1984, pp. 13-28.

¹¹³ Scrivo "controriformistica" perché è durante la Controriforma che si acuiscono le norme volte a sancire la separazione degli ebrei dai cristiani con un'espulsione verso lo spazio interno (K. Stow, *Sanctity and the Construction of Space: the Roman Ghetto*, in Sofia Boesch Gajano e Lucetta Scaraffia (a cura di), *Luoghi sacri e spazi della santità*, Rosenberg & Sellier, Torino, 1990), quale il ghetto, oltre al rincrudimento delle usuali disposizioni discriminatorie con la bolla *Cum nimis absurdum*. Cfr., quanto alla regolamentazione penale, dove tale situazione è particolarmente

evidente, le disposizioni del *Bando sopra la proibizione del commercio carnale tra Cristiani ed Ebrei* 16 gennaio 1679; del *Bando sopra la proibizione del fare allattare i Figliuoli d'Ebrei da Balie Cristiane* 4 novembre 1683 entrambi per la Toscana; delle *Leggi criminali del serenissimo dominio veneto, della pena delli giudei, che tengono scola alcuna, & conoscono carnalmente le Christiane* 11 aprile 1443. Si tratta di disposizioni che vengono richiamate in raccolte di fine Settecento e che riprendono in pieno la medesima regolamentazione restrittiva dell'epoca del diritto comune, volta a evitare ogni tipo di contatto, che possa contaminare, tra cristiani ed ebrei.

¹¹⁴ Su questo cfr. M. Caffiero, *Battesimi forzati*, Viella, Roma, 2004, pp. 352; i lavori di M. Rosa per i quali cfr. *supra*,

Gli ebrei sembrano, infatti, trovarsi, fino a un certo punto, in una situazione relegata all'ambito dell'informalità, di residenza effettiva, definita attraverso il termine di *incolatus*; successivamente, quando tale situazione affiora alla percezione del giuridico, si pone il dubbio di una equiparazione completa ovviamente solo quanto ai diritti civili per quanto riguarda lo stato delle persone e di una conversione dell'*incolatus* in *civitatem* per quanto riguarda le forme della presenza nei luoghi¹¹⁵.

Una questione che è molto dibattuta è se gli ebrei dei territori tedeschi siano tollerati (recepiti) nella piena uniformità e comunanza del diritto civile e se la residenza fino a quel momento loro concessa si sia trasformata in diritto di cittadinanza. Ciò sembra lasciar desumere che, perlomeno nell'analisi del giurista, fino a un certo punto, gli ebrei si siano trovati in una situazione informale, di residenza effettiva, mentre il *doctor*, nel prendere atto del perdurare di tale situazione, si pone di fronte al dubbio di una equiparazione completa quanto, però, ai (soli) diritti civili. Chiedere di più, all'impatto con certi testi, avvinti nelle pastoie definitorie ed evocative del comodo passato, appare quasi come impossibile, nonostante i fermenti del mondo esterno.

Dunque, le iniziali affermazioni, riferite alla mera effettività della residenza e indirizzate al solo ambito dei diritti di stampo civilistico, lasciano spazio a qualche considerazione: innanzitutto è il giurista ad affrontare consapevolmente l'analisi di uno stato di fatto, ponendolo nell'ottica di una riconducibilità al fattore giuridico. Quando, infatti, il giurista apre il discorso, ciò che egli prospetta è una situazione di fatto, uno stato di fatto di fronte al quale egli, pur prendendone le distanze col definirlo *incolatum*, mero stato di residenza, però già pare indicare la direzione giuridica da imboccare – se non nella conclusiva risoluzione di una problematica – quanto meno nell'ambito della questione da affrontare o nell'ambito della quale inquadrare la casistica. Il tecnico del diritto chiarisce immediatamente come i termini della questione vadano giocati entro la definizione – e la conseguente comparazione – di due concetti giuridici (e di due situazioni): uno stato di fatto – il risiedere, l'abitare – ed uno stato giuridico – la cittadinanza.

oltre che M. Rosa., *Tra Muratori, il giansenismo e i "lumi": profilo di Benedetto XIV*, in: *Riformatori e ribelli nel '700 religioso italiano*, Dedalo, Bari, 1969, pp. 49-85; L. Luzi, *Inviti non sunt baptizandi*. *La dinamica delle conversioni degli ebrei*, in «Mediterranea. Ricerche storiche», a. IV, n. 10, agosto 2007, pp. 225-270, on line sul sito www.mediterraneanaricerchestoriche.it; Id. *Status civitatis. Diritti civili e politici degli ebrei tra*

Antico regime e prima emancipazione (secoli XVIII-XIX), tesi di dottorato, Università degli Studi di Siena, 1998, pp. 217 e sgg.

¹¹⁵ «Agitatur nostra memoria quaestio; utrum e republica sit Iudaeos per Germaniam et singulas eius provincias sparsos in plenam iuris civilis communionem recipere et incolatum adhuc ipsis indultum convertere in civitatem» (Biener, *De iure...*, cit., p. 3).

Questa iniziale presa di posizione è assolutamente indicativa della volontà di rapportare un fenomeno reale al fattore giuridico, pur senza osare oltre e introdursi nell'ambito dei diritti pubblici-politici.

Un secondo ordine di considerazioni balza evidente (anch'esso) dalla lettera del testo, nel quale il riferimento, pur attenendo a una questione di diritto pubblico interno, è limitato in senso esclusivo non ai diritti politici, ma a quelli "civili", da intendersi quale evidente contenuto chiave del concetto di cittadinanza. Ciò lascia, a sua volta, desumere come la questione dell'equiparazione sia molto chiaramente posta – anche a livello terminologico – nell'ambito dei diritti civili (questo può considerarsi non un parametro sociale, ma giuridico, sia pure con connotazione e risonanza sociale), mentre sia del tutto assente una qualunque considerazione dei diritti politici. Va tenuto presente, come già considerato, che si tratta dell'analisi fornita da un giurista e non da uno scrittore politico e che il linguaggio dei giuristi appare più di altri invischiato e permeato delle pastoie evocative insite nella rigidità della terminologia – il che non vale a scusare la mancanza di senso e di percezione politica.

Lo stato "pubblico" rappresenta, quanto al contesto morfologico-giuridico, ancora un elemento assente per gli ebrei. Dal punto di vista pubblico essi sono recepiti, ma, una volta che ciò sia avvenuto, a opera del sovrano territoriale, non interviene una definizione della condizione (a parte) di recepiti, mentre si applica lo stato di cittadinanza. Forse si potrebbe affermare che non si osa intervenire con una formalizzazione della loro condizione. E l'interesse nei confronti dei residenti ebrei si limita alla imposizione di norme proibitive, o all'intervento dei singoli sovrani territoriali per contemperare, in qualche modo, gli effetti di tale intervento¹¹⁶. E, a volte, la concessione stessa del diritto di *incolatum* viene percepita come strumento, a opera dei sovrani, per alleviare la condizione, dettata da una *regula iuris publici*¹¹⁷, degli ebrei. D'altra parte viene chiarito che

plenam Iudaeorum tutelam et iurisdictionem ex his tabulis ad Principes solos pertinuisse, neque ullam aut Imperatorum aut magistratus ordinarii apparere potestatem¹¹⁸.

¹¹⁶ Si consideri il *privilegium a Landgraviis Thuringiae anno MCCCLXVIII Iudaeis datum*, per il quale «animadvertendum tamen est plena Iudaeorum tutela et iurisdictionem ex his tabulis ad Principes solos pertinuisse, neque ullam aut Imperatorum aut magistratus ordinarii apparere potestatem»

(Biener, *De iure...*, cit., pp. 22-6).

¹¹⁷ «Singulos lege solvere incolatumque in urbibus ditionum Saxoniarum concedere» (Ivi, p. 3). Cfr. *supra* n. 101.

¹¹⁸ Il riferimento è alle *Tabulae misnenses*, che contengono il «privilegium a landgraviis Thuringiae anno MCCCLXVIII. Iudaeis datum», (Ivi, p. 22).

Nella speculazione giuridica, insomma, si finisce per giustificare (ma non estendere) l'interesse nei confronti della definizione per la condizione degli ebrei, sia recepiti (cioè tollerati), sia non recepiti, ricorrendo alla motivazione che, al di là delle effettive proibizioni, alto è il novero degli ebrei che oramai si sono stabiliti e abitano determinati territori.

Ciò valga, però, a fare presente che, in effetti, lo *status* legale, nella fase finale dell'Antico regime, è ancora legato a concetti datati e che è questo – e non altro – il punto dal quale si parte per ridiscutere e ridefinire, a livello giuridico, la posizione degli ebrei. Ciò rende anche più netto lo scarto, il rovesciamento, che pone fianco a fianco una regolamentazione “di diritto comune”, cioè caratterizzata sostanzialmente da uno schema di tipo interdittivo, ed un sistema che potrebbe dirsi preludere al soggetto unico di diritto, nel momento in cui, praticamente *ex abrupto*, l'ebreo viene inglobato (quasi fino a scomparirvi) nel *nomen* di “cittadino”, termine, prima, eminentemente tecnico di giuristi e politici, la cui elaborazione, del pari, anteriormente relegata alla sola pubblicistica colta, subisce, attraverso l'uso che ne fa il dibattito rivoluzionario, una sorta di volgarizzazione, che lo pone in prima linea quale strumento di comunicazione e propagazione di concetti e idee.

Questo snodo, che è dato riscontrare soprattutto nelle fonti giuridiche (più che nella pubblicistica, nella quale la questione dello *status* degli ebrei e dei dissidenti è originaria), nelle quali si evidenzia con forza, rappresenta un passaggio fondamentale nella considerazione della condizione giuridica degli ebrei. Si registra – ed è forse uno dei maggiori segnali di crisi del diritto comune –, infatti, in un lasso di tempo relativamente contenuto, una situazione che nasce come di diritto comune, caratterizzata, quindi, dal regime delle interdizioni, strettamente connessa a una visione giuridica dei soggetti di diritto separati per *status*; ma che sfocia in un ambito giuridico nuovo; fino a tendere sempre più, in progresso di tempo, verso il principio di eguaglianza degli individui, prima, dei cittadini, poi¹¹⁹.

Nel caso degli ebrei, inoltre, ciò è particolarmente più evidente, sia quanto al cambiamento del contesto giuridico di riferimento, sia quanto al mutamento della prospettiva sul piano territoriale, per non parlare di quello più eminentemente personale. Intendere “di diritto comune” significa che un gruppo, come il loro, a parte, ha una regolamentazione non solo *ad hoc*, spesso deteriore, ma dettata volta per

¹¹⁹ C. Ghisalberti, *Sulla condizione giuridica degli ebrei in Italia dall'emancipazione alla persecuzione: spunti per una riflessione*, in: *Italia Judaica, Gli ebrei nell'Italia unita 1870-1945*, Atti del IV convegno internazionale (Siena 12-16

giugno 1989), Ministero per i beni culturali e ambientali, ufficio centrale per i beni archivistici, Roma, 1993, pp. 19-31; cfr., *infra*, la breve panoramica offerta relativamente alle disposizioni riguardanti gli ebrei nei vari territori.

volta, su più territori¹²⁰. Significa una diversificazione su più livelli: quello della moltiplicazione dei soggetti di diritto; quello degli stessi referenti normativi – oltre che geografico-territoriali, che, formalmente, si pone a monte di qualunque altro problema, ma che consegue alla non unicità del destinatario delle norme – e alla non unicità del diritto stesso –. Significa, infine, a contatto con i giuristi, una trattazione separata dell'argomento ebrei, formalmente posta nell'ottica del diritto comune e, sostanzialmente, seppure di epoca tarda, non dissimile dalle trattazioni più risalenti.

¹²⁰ Si consideri, ad esempio, un incompleto elenco di provvedimenti normativi, diversificato per territori, ma indice intanto di una non omogeneità della condizione giuridica ed, inoltre, di un tipo di "provvedere" non organico, frammentato, più di diritto comune che moderno: Vittorio Amedeo II, *Regi editti*, 1720, che impone l'obbligo della segregazione per gli ebrei del Monferrato; *Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna per gli Stati di Terraferma*, 1770, in: F. A. Duboin, *Raccolta per ordine di materie delle leggi ecc... di Casa Savoia*, Torino, 1824, tomo II, titolo XIV, entrambe per i territori piemontesi; Maria Teresa, *Patente* 30 aprile 1779: emessa congiuntamente a Giuseppe II; Giuseppe II, *Progetto* 16 maggio 1781; Giuseppe II, *Regolamento* (o *Patente*) 27 settembre 1781, che attua le *Patenti* di Giuseppe II; Leopold II Von Absburg, Conferma dei privilegi della comunità ebraica di Mantova, Mantova, 1791; Leopoldo II d'Asburgo, *Diploma* 2 gennaio 1791, Conferma delle esenzioni degli ebrei di Mantova, Mantova, 1791, BC. vol. 6/14; Giuseppe II, *Patente* 19 dicembre 1781, che estende e applica il *Progetto* 16 maggio 1781 al Porto franco di Trieste; Giuseppe II, *Decreto* 13 agosto 1784, che fa cessare la clausura nel ghetto; Giuseppe II, *Patente di tolleranza* 1789; Giuseppe II, *ordinanza sugli ebrei* 7 maggio 1789; *Codice di leggi e costituzioni per gli Stati di S. A. Ser.ma*, (*Codice civile estense* 26 aprile 1771) Modena, 1771, tomo II, libro III, titolo IX; *Grida a stampa* 18 gennaio 1767, sul divieto di avvalersi di domestiche cristiane; *Capitoli della Ricondotta degli ebrei di Venezia e dello Stato veneto*,

Forni, 1981; Senato veneto, *Ducale* 6 ottobre 1777, sull'espulsione dai paesi della repubblica nei quali non esista il ghetto; *Ordinanze* 26 novembre e 3 dicembre 1779; *Condotta generale*, 1788; *Condotta*, 1754; Leopoldo I, *Legge* 16 novembre 1779: (art. 1B); Livorno – Leopoldo I, *Disposizione* marzo 1780: (artt. 10, 11, 20); Leopoldo I, *Motuproprio* 20 aprile 1789; comunità di Rovigo –, Magistratura veneta degli Inquisitori sopra gli ebrei, *determinazione* I dicembre 1761; Ferrara - Editto del Cardinale legato Ruffo, 5 giugno 1733; Benedetto XIV (Benedictus XIV, Prospero Lambertini), *De Baptismo Judaeorum, Sive Infantium, sive Adultorum. Venerabili Fratri Archiepiscopo Tarsen. Vicegerenti. Cost. 28 Postremo mense*, 28 febbraio 1747 (*Sopra il Battesimo Degli Ebrei o infanti, o adulti. Venerabili Fratri Archiepiscopo Tarsen. Vicegerenti*), in: *Sanctissimi domini nostri Benedicti Bullarium*, tomo II (1746-48), Roma, 1749, pp 186-237; Clemente XIV, *costituzione* (o *bolla*) 29 maggio 1773, *Alias a felicitis recordationis Clemente pp. VIII*, in Andrea Barberi, *Bullarii romani continuatio*, t. IV, Roma, 1841: riporta per intero la bolla 5 giugno 1604 di Clemente VIII, *Viam veritatis*, la quale blocca in perpetuo i canonici e le disdette per le case nel ghetto; Pio VI, *Editto sopra gli ebrei*, 20 aprile 1775; Regno delle Due Sicilie, *Proclama* 3 febbraio 1740; Assemblea costituente, *Decreto* gennaio 1790 sull'emancipazione dei sefarditi della zona sud-occidentale; Assemblea costituente, *Decreto* 28 settembre 1791 sull'emancipazione anche per gli ashkenaziti di Metz, dell'Alsazia e della Lorena.

In un nuovo contesto, invece, non solo il riferimento giuridico si sposta da *status* concessi dall'esterno a diritti riconosciuti – ai soggetti – e situati a monte del contesto, oltre che considerati preesistenti e fondanti; ma tali diritti vengono comparati sul piano dell'uguaglianza dei soggetti, non più inferiori, rispetto a referenti fissi, non aleatori, né dettati dalla contingenza (quale, ad esempio, anticipazione del rinnovo della condotta decennale per necessità di fondi); inoltre ciò influenza anche la considerazione giuridica per l'organizzazione aggregativa ebraica, il che costituisce davvero una novità, rispetto al diritto comune, in cui l'ebreo veniva in considerazione *uti singulo*¹²¹. La precedente situazione di particolarismo, a lungo caratterizzante, perfettamente aderente al regime di diritto comune, dunque viene meno, forse in conseguenza dell'applicazione del principio di eguaglianza¹²², che non consente più di giustificare differenze, né tra gruppi, né all'interno di essi.

Gli ebrei, per molto tempo, hanno rappresentato, quindi, una sacca, una riserva di giurisdizione a sé, che può correttamente essere inquadrata nel contesto *ius commune-iura propria* e nella dialettica particolarismo-generalità; e che ha consentito loro di porsi in una molteplice correlazione col potere, trovandosi essi in una pluralità di luoghi geografici differenti ed essendo la situazione politica dei territori piuttosto disomogenea. Quando gli eventi li mettono, finalmente, a contatto con la possibilità dell'eguaglianza, la loro condizione inizia a porsi di fronte al dilemma dell'assimilazione. Si tratta, in effetti, di un potente strumento di democratizzazione – non certamente dell'elargizione graziosa di una tolleranza –, non a caso plasmato dalla Francia rivoluzionaria, e il cui contenuto – pieno – va verso la completa emancipazione. D'altra parte, si tratta di una democratizzazione ardua, proprio perché la segregazione è stata lunga, e, perché, comunque, involve ineludibili, ma, spesso, inconciliabili alternative¹²³. Un portato anche delle dottrine giurisdizionaliste, sempre più impegnate a porre un discrimine tra chiese e politica, e del loro influsso sulle teorie della tolleranza; prima e più ancora che di un principio di eguaglianza, ancora evanescente, o del riferimento al cittadino (diversamente inteso dallo *status civitatis*).

¹²¹ S. Mazzamuto, *Ebraismo...*, cit., pp. 1765-1827.

¹²² C. Ghisalberti, *Sulla condizione...*, cit., p. 20.

¹²³ Per le quali rinvio ad H. Arendt, *Sur l'antisémitisme*, Calmann-Lévy, 1973, pp. 289, nel quale vengono messe in luce alcune ambiguità dell'emancipazione; il volume costituisce la prima parte di *Origines du Totalitarisme*, Har-

court Brace, New York, 1951; 3e éd., 1968; Id., *Ebraismo e modernità*, Feltrinelli, Milano, 1986, pp. 228; oltre che ad A. Foa, *Ebrei...*, cit., pp. 268 e sgg. e pp. 320 e sgg., per il dibattito su emancipazione, assimilazione, identità; A. Luzzatto, *Autocoscienza e identità ebraica*, in C. Vivanti (a cura di), *Annali...*, cit., II, Torino, Einaudi, 1997, pp. 1829-1900.

Un'altra situazione risulta evidenziarsi e porsi quale chiave di lettura della presenza ebraica. Nel contesto, infatti, così abbozzato, di tardo diritto comune, ancora imperniato sui due piani della tolleranza e della permissione, un elemento può emergere quale filo conduttore dell'indagine. Si tratta dello *status civitatis*, concetto di diritto romano, che si situa trasversalmente lungo tutta l'esperienza giuridico-politica degli ebrei fin dall'epoca romana, al quale spetta il compito, una volta giustificata la presenza degli israeliti attraverso l'idea della tolleranza, di fornire l'occasione per poter offrire un inquadramento giuridico al complesso delle situazioni, cioè le interdizioni, che verranno delineate (in quanto ancora caratterizzanti il regime dell'ebreo nel tardo Antico regime) e che, in effetti, almeno da un punto di vista giuridico, si dipartono secondo tale schema. È voluto e dovuto, quindi, il riferimento a un concetto di diritto romano, antico, ma pregnante, persistente e pesante, soprattutto nel caso degli ebrei, perché molte delle interdizioni che li colpiscono, o, comunque, li riguardano, hanno strettamente a che fare con esso, in quanto, nella sostanza, esse vengono inflitte (o meno) sulla base di valutazioni, a opera dei giuristi, che lo tengono a oggetto; ciò, inoltre, vale anche a sottolineare come si sia in presenza di un *excursus* che giuridicamente ha la sua base in moduli che si fondano sul diritto comune, attraverso l'ausilio di categorie romanistiche persistenti.

Entro, quindi, un contesto, caratterizzato, per ragioni storiche, sociali, politiche, giuridiche e teologiche, dalla compresenza di tolleranza e permissione, attraverso il filtro dello *status civitatis* diventa possibile descrivere una situazione che appare ancora come di diritto comune, caratterizzata da interdizioni che a quel diritto sono connotate.

* Nell'indicare, dopo la prima citazione, G.H. Ayrer (praesens), J.H. Jung (respondens), *Tractatio iuridica de iure recipiendi Iudaeos cum generatim tum speciatim in terris Brusvico-Luneburgicis*, Göttingen, 1741, ho preferito, per brevità usare solo il nome G.H. Ayrer e

non anche quello di J.H. Jung. D'altra parte, Paolo Bernardini stesso ammette, nel suo *La questione ebraica ...*, cit., p. 136, n. 87, di non aver potuto «stabilire se lo stesso Jung sia l'autore di questo articolo».